

XIV.

TORNATA DI MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE 1889

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

SOMMARIO. Il presidente proclama eletti commissari: pel bilancio, l'onorevole Tommasi Crudeli; per la Commissione di vigilanza sulla Cassa dei depositi e prestiti, gli onorevoli Arnaboldi, Di Sant' Onofrio e Levi; per quella sull'amministrazione del Fondo pel culto, gli onorevoli Suardo, Grassi e Solimbergo; per quella sul debito pubblico, gli onorevoli Delvecchio, Teti e Cavallini; per quella della biblioteca, gli onorevoli Martini, Chiala e Lanzara. = Il deputato Lazzaro svolge la seguente proposta di legge: " Articolo unico. Il paragrafo secondo dell' articolo 86 della legge elettorale politica 24 settembre 1882 è modificato come segue: Dopo la parola calunnia si aggiunga: " non che per diffamazione col mezzo della stampa o per libello famoso, quando la condanna sia divenuta definitiva " — Osservazioni dei deputati Pellegrini e Lazzaro e del presidente del Consiglio. = Seguito della discussione del disegno di legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza — Discorrono i deputati Luciani, Chimirri, Sciacca della Scala e Bonacci. = Comunicasi una interpellanza del deputato Pantano e svolge una interrogazione, sull'efficacia delle opere di interclusione della rotta del Reno alla Cremona, il deputato Cavalieri, al quale risponde il ministro dei lavori pubblici.

La seduta comincia alle 2.30 pomeridiane.

Di San Giuseppe, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

Presidente. L'onorevole Vincenzo Ricci, per ufficio pubblico, chiede un congedo di giorni 4.

(È accordato).

Risultamento delle votazioni per elezioni di quattro Commissioni e di un commissario del bilancio.

Presidente. Comunico alla Camera il risultato delle votazioni di ieri.

Per la nomina di un commissario della Commissione permanente del bilancio:

Votanti 237

Maggioranza 119

Ebbero voti: l'onorevole Tommasi-Crudeli 147 e gli onorevoli Lucca 16, Luigi Ferrari 11, Bertollo 2, Branca 2. Schede bianche 44.

L'onorevole Tommasi-Crudeli avendo raggiunto la maggioranza assoluta, è proclamato commissario della Giunta generale del bilancio.

Per la nomina di tre commissari di sorveglianza sull'amministrazione del Debito pubblico:

Votanti 245

Maggioranza 123

Ebbero voti gli onorevoli:

Delvecchio. 157

Teti 153

Cavallini 146

Ebbero poi voti gli onorevoli: Bertollo 5, Mussi 4. Schede nulle 2, ed altri voti dispersi. Schede bianche 65.

Gli onorevoli Delvecchio, Teti e Cavallini

avendo raggiunto la maggioranza assoluta, li proclamo membri della Commissione di vigilanza sul Debito pubblico.

Per la nomina di tre commissari di sorveglianza sull'amministrazione del Fondo pel culto:

Votanti 245
Maggioranza 123

Ebbero voti gli onorevoli:

Suardo 155
Grassi 152
Solimbergo 149

Quindi gli onorevoli Cavalieri 4, Merzario 4, Ercole 3, Campi 2. Schede bianche 72; voti dispersi 29.

Gli onorevoli Suardo, Grassi e Solimbergo avendo raggiunto la maggioranza assoluta dei voti, li proclamo commissari di vigilanza sulla amministrazione del Fondo pel culto.

Per la nomina di tre componenti la Commissione per la biblioteca della Camera:

Votanti 245
Maggioranza 123

Ebbero voti gli onorevoli:

Ferdinando Martini. 175
Chiala 167
Lanzara 159

Ebbero poi voti gli onorevoli: Siacchi 5, Maffi 5, Gallo 4, Ferrari Maggiorino 3, Pompilj 2, Cambray-Digny 2. Altri voti dispersi. Schede bianche 58.

Gli onorevoli Ferdinando Martini, Chiala e Lanzara avendo ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, li proclamo commissari per la biblioteca della Camera.

Per la nomina di tre commissari di sorveglianza sull'amministrazione della Cassa depositi e prestiti:

Votanti 245
Maggioranza 123

Ebbero voti gli onorevoli:

Arnaboldi 161
Di Sant'Onofrio. . . 155
Levi 152

Quindi gli onorevoli: Carmine 3, Rubini 2, Cadolini 2, schede bianche 69, ed altri voti dispersi.

Gli onorevoli Arnaboldi, Di Sant'Onofrio e Levi avendo ottenuto la maggioranza prescritta, sono nominati commissari di sorveglianza dell'amministrazione della Cassa depositi e prestiti.

Svolgimento di una proposta di legge del deputato Lazzaro.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Svolgimento di una proposta di legge del deputato Lazzaro.

Ne do lettura;

“ *Articolo unico.* Il paragrafo secondo dell'articolo 86 della legge elettorale politica 24 settembre 1882 è modificato come segue:

“ Dopo la parola *calunnia* si aggiunga: “ non che per diffamazione col mezzo della stampa o per libello famoso, quando la condanna sia divenuta definitiva. ”

L'onorevole Lazzaro ha facoltà di svolgere questa sua proposta di legge.

Lazzaro. Sarà brevissimo per non far perdere alla Camera il tempo prezioso che essa deve impiegare nella discussione della importante legge sulle Opere pie.

Nella legge elettorale politica l'articolo 86 tratta della ineleggibilità dei deputati.

In questo articolo, fra le altre cause di ineleggibilità, si accenna a diversi reati pei quali l'individuo condannato non può entrare nella Camera dei rappresentanti del paese, e fra queste cause di ineleggibilità vi è la condanna per calunnia.

Ora in una recente discussione, che non è il caso di ricordare, si è sollevato il dubbio se la condanna per calunnia implichi anche quella per diffamazione col mezzo della pubblica stampa, o per libello famoso.

Se non sono male informato, l'opinione di coloro che hanno discusso tale questione, qui privatamente, e in altra sede di carattere ufficiale qual'è la Giunta delle elezioni, fu questa: che moralmente la diffamazione o il libello famoso dovessero esser causa d'ineleggibilità. Ma la parola della legge è chiara: ivi si parla di calunnia soltanto.

Quindi è sorto il dubbio se vi sia una lacuna nella legge; ed io ho creduto di fare alla Camera una proposta di legge per riempirla; ritenendo che nell'interesse delle due principali istituzioni che noi abbiamo, quella della libera stampa, e quella del Parlamento, fosse utile chiarire questo dubbio.

Ed appunto appoggiandomi sull'articolo 74 dello Statuto, che per le interpretazioni autentiche richiede una legge, io mi sono indotto a presentare questa mia proposta, la quale, secondo me, oltre al rispondere ad un sentimento di alta moralità, serve anche a mantenere sempre più

alte le due preziosissime istituzioni sopra rammentate, cui noi dobbiamo salvaguardare con tutti i mezzi possibili; cioè, la libertà della stampa, e l'autorità del Parlamento. Io quindi ho creduto modificare l'articolo 76 della legge elettorale politica, ed a questo scopo ho aggiunta alla parola "calunnia", gli altri motivi per i quali sarebbero resi ineleggibili i condannati con sentenze diventate esecutorie per diffamazione, a mezzo della pubblica stampa o per libello famoso.

Il fine, che mi son proposto, lo ripeto, è duplice: mantenere integra l'altissima missione della libera stampa in Italia, ed alta la rispettabilità del Parlamento nazionale.

Confidando nel consentimento della Camera e dell'illustre presidente del Consiglio, il quale non può non aver comuni con noi questi sentimenti; attendo il voto della Camera.

Pellegrini. Chiedo di parlare.

Presidente. Onorevole Pellegrini, secondo il regolamento non posso accordare facoltà di parlare, che contro il prendersi in considerazione la proposta.

Pellegrini. Intendo appunto di parlar contro.

Presidente. Allora ha facoltà di parlare.

Pellegrini. L'onorevole Lazzaro introduce un dubbio di interpretazione che può essere nato in alcuni intelletti, ma non in intelletti familiari colle discipline giuridiche; il dubbio, cioè, se la parola *calunnia* scritta nella legge elettorale politica come titolo di incapacità politica, possa abbracciare la diffamazione. Ma che ha da fare la calunnia con la diffamazione?

La calunnia è il reato di colui, il quale va dal procuratore del Re, ed ordisce un iniquo procedimento contro un cittadino che egli sa perfettamente innocente. E si comprende che un uomo tinto di questa pece non debba aver adito in un consesso di gentiluomini.

La diffamazione è la divulgazione di un fatto disonesto che si può in buona fede, ritenere scritto *al passivo* di un cittadino.

Io credo che Tizio, pubblico funzionario, o semplice mortale, abbia commesso cosa che lo rende immeritevole della fiducia dei suoi concittadini. Scrivo questo in un giornale, e posso essere mosso da un sentimento perfettamente nobile, dallo zelo del pubblico bene.

Pertanto vengono dei testimoni, (l'uomo di cui ho parlato si è reso querelante) e dicono: non è vero! Ebbene, il giudice mi condanna come diffamatore.

Si può in un caso simile andare in prigione, ma poi si può uscire e dire ai propri concitta-

dini: Io non ho demeritato della vostra fiducia, non ho ubbidito ad un malvagio sentimento, ho creduto vera l'accusa, ho errato in buona fede.

E non dica l'onorevole Lazzaro, eccellente giurista, che quando lo scrittore dimostri avere agito a nobile scopo, il giudice lo assolva. Tutt'altro! Il giudice lo condanna, come se avesse scientemente detto il falso; perchè le pene della diffamazione sono sanzioni inevitabili, sia il diffamatore in buona o in mala fede.

Questa la verità. Avete svelato un fatto lesivo della reputazione altrui, non c'è rimedio! siete maturo per il carcere.

A questa stregua, signor presidente, non so qual sorte toccherebbe a Cornelio Tacito se tornasse nella sua Roma, e nemmeno se Paul Louis Courier potrebbe sedere qua dentro accanto all'onorevole Lazzaro!

Ad ogni modo, perchè non si dubiti della mia morale, dirò che io detesto la diffamazione; ma arrivare al punto da proclamare titolo d'indegnità politica un peccato letterario; al punto da accusare la diffamazione coi reati più turpi, mi pare un colmo! (*Ilarità*). Tanto più, sul labbro dell'onorevole Lazzaro, che, se io conosco la storia contemporanea, è prima di tutto un giornalista, e un ardente giornalista.

Che se, signor presidente, potessi per avventura sentire il bisogno di un'interpretazione autentica, quale è desiderata dall'onorevole Lazzaro, se potessi dubitare che l'interpretazione ch'egli domanda al Parlamento fosse necessaria, basterebbe la relazione che egli istituisce fra la sua proposta ed una recente discussione, perchè io rifiutassi di seguirlo.

Ma dunque, direi, voi volete fare una legge *ad hominem* la quale produca effetto sopra un determinato cittadino, e di più sopra un cittadino che è in carcere?

Lazzaro. Chiedo di parlare.

Pellegrini. Evidentemente, signor presidente, questa conseguenza stride con la generosità antica del nostro onorevole collega; ma frattanto egli questo ha detto.

Intanto, signori, domando il permesso di fare una dichiarazione. Non ho mai prestato il mio omaggio all'uomo, a cui accennano le parole dell'onorevole Lazzaro; tengo anzi a dire che io colloco molto più alto la mia stima e la mia simpatia. Ma una legge *ad hominem*, ma un'interpretazione autentica che si retrotrae, e così scema autorità al deliberato della Camera circa di una recente elezione, è cosa moralmente impossibile!

Vogliamo fare una legge denominata *Pietro Sbarbaro*?

Voci. No! no!

Pellegrini. Questa è la verità. (*Interruzione dell'onorevole Comin.*)

Domando scusa all'onorevole Comin; ma una interpretazione autentica produce effetti retroattivi, perchè l'interpretazione autentica si intende coeva alla legge interpretata. (*Benissimo! Bravo!*)

Ora c'è una dissonanza tra quello che si è fatto convalidando quella elezione o quello che ci si proporrebbe di fare oggi.

Ad ogni modo in confido alla Camera questi miei sensi, i quali, pur essendo improvvisi, sono la espressione oserei dire della indignazione nascente dal vedere una confusione tra concetti tanto disparati e dal sospetto che un pregiudizio morale nuovo possa cadere sopra un uomo che sta spiando una pena, certo non minore della sua colpa. Dorma, del resto, i suoi sonni tranquilli l'onorevole Lazzaro. Non è mestieri che il Parlamento italiano dica: quando io scrissi la legge elettorale, con la parola calunnia ho inteso dire diffamazione. Dorma i suoi sonni tranquilli. Se questa fosse la sola oscurità, che può inquinare la legislazione italiana, la legislazione italiana sarebbe un monumento di chiarezza. (*Approvazioni.*)

Presidente. Onorevole Lazzaro, ha facoltà di parlare.

Lazzaro. L'onorevole Pellegrini mi ha attribuito un titolo, che io non merito, quello di giurista; io non sono un giurista; sono semplicemente un uomo politico come...

Voci. Forte! forto!

Lazzaro come tutti i miei colleghi.

Lungi da me, onorevole Pellegrini, l'idea di recar qui una questione personale.

C'è una questione di principio, che nell'animo mio è sorta dal rinnovarsi recente di una discussione, che era già sorta altra volta.

Lasciamo dunque da parte le questioni di carattere personale, molto più poi quando si tratta di una persona, a cui questa legge non potrebbe mai applicarsi, perchè la Camera ha già convalidato la sua elezione ed esaminiamo la questione nei suoi veri termini.

In occasione di un'elezione è sorto in parecchi un dubbio: si è detto, la legge elettorale (articolo 76) dichiara ineleggibili alle funzioni di deputato al Parlamento coloro i quali sono condannati per calunnia. Ora la diffamazione col mezzo della pubblica stampa, il libello famoso, quando la sentenza

sia divenuta definitiva, deve o non deve parificarsi per gli effetti politici, al delitto di calunnia?

I giuristi dicono di no, perchè la calunnia è qualche cosa di diverso dalla diffamazione fatta per mezzo della stampa. Però vi sono state delle divergenze di opinioni. Ed io ho creduto che fosse bene che la Camera intervenisse con una disposizione, la quale rimuovesse ogni dubbio. Perciò ho presentato un disegno di legge per il quale, alle cause d'ineleggibilità espresse nell'articolo 76 della legge elettorale si aggiungerebbe il reato di libello famoso quando le sentenze siano definitive.

Perchè tutto questo? Perchè a me è parso conveniente che il prestigio della stampa libera, che è una delle più preziose istituzioni che abbiamo, fosse risollevato; e mi è parso conveniente che anche il prestigio del Parlamento fosse mantenuto a quell'altezza a cui deve sempre rimanere.

Io non so se avrò errato. Credo di no; e credo d'interpretare il sentimento generale adoperandomi perchè la stampa sia risollevata alla sua vera missione, al suo vero ministero.

Del resto, onorevole Pellegrini, non si tratta ora di discutere la mia proposta, ora si tratta soltanto della sua presa in considerazione. È la prima o la seconda volta, onorevole Pellegrini, e mi permetta che glie lo dica io, che sono vecchio nel Parlamento, è la prima o la seconda volta che una proposta di legge d'iniziativa parlamentare, incontra un'opposizione in questo stadio preliminare. E sono dolente di avere per oppositore un uomo che tanto stimo, un uomo che professa principii liberali; vorrebbe l'onorevole Pellegrini assolutamente soffocare il diritto d'iniziativa parlamentare? Onorevole Pellegrini, discuta pure il mio progetto in merito quando verrà davanti alla Commissione che dovrà esaminarlo. Ma non venga ora, egli che professa principii democratici, davanti alla Camera a soffocare l'iniziativa parlamentare, che è una delle più preziose nostre conquiste.

Per conseguenza io prego la Camera, che, riservando ogni discussione sul merito, voglia prendere in considerazione la mia proposta.

Pellegrini. Signor presidente, mi rincresce...

Presidente. Più di una volta non si può parlare.

Pellegrini. Debbo parlare per fatto personale.

Presidente. Allora ha facoltà di parlare.

Pellegrini. Mi rincresce che l'onorevole Lazzaro abbia colto questo momento per darmi un'infarinatura di diritto parlamentare: siamo alla fine della Legislatura e sarebbe un poco tardi per me il diventare un dottore in diritto parlamentare. (*Si ride.*)

Non è lecito opporsi alle iniziative parlamentari? Ma, o le iniziative parlamentari sono serie, e sopravvivono alla modesta opposizione del più magro dei deputati (*Ilarità*); o non lo sono, ed io non credo che questa Camera abbia bisogno di andar cercando degli allori a rovescio: la sua carriera è illustre, ma ci sono ancora degli spropositi da commettere, (*Risa*) e si può cogliere occasione più grave, per commettere l'ultimo. (*Ilarità*).

Soltanto, per iscusarmi con l'onorevole Lazzaro, dirò, con ingenuità da fanciullo, che io posso riconoscere che egli dice il vero, che il suo rabbuffo è bene inflitto, ma la mia scusa consiste in questo: voi avete eccitato una specie di sensibilità morbosa di cui sono plasmato. Sono un uomo sensibile. Mi avete dato sui nervi: queste parole io cirondo di tutto il rispetto dovuto a un decano, a un corifeo del Parlamento. (*Ilarità*).

Io trasalii quando sentii dire (io sono un avvocato) che non si distingue chiaro tra calunnia e diffamazione. Questo intorbidava il mio orizzonte professionale, e ho levato un grido di protesta.

Del resto quando questa mia uscita, direi così istintiva, dovesse ritenersi incivile, dichiaro mille volte all'onorevole Lazzaro che non mi oppongo alla presa in considerazione della sua proposta; molto più che egli stesso avrà compreso che essa non arriverà alla meta che si prefigge, perchè è impossibile che nel mondo attuale, nel secolo dominato dalla stampa, dalla polemica quotidiana, necessità della vita, si crei un titolo d'incapacità politica per reato quotidiano, necessario degli uomini politici. (*Oh! oh!*) Sì, necessario.

Chiunque...

Presidente. Questo non è più fatto personale, onorevole Pellegrini. (*Ilarità*).

Pellegrini. Non è più fatto personale, tanto più che io non sono giornalista. (*Si ride*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Crispi, presidente del Consiglio. Trattandosi di una semplice presa in considerazione, il Governo non si oppone.

Presidente. Pongo a partito la presa in considerazione della proposta dell'onorevole Lazzaro della quale ho già dato lettura.

(*Dopo prova e controprova, la presa in considerazione della proposta dell'onorevole Lazzaro è ammessa — Applausi a sinistra*).

Presidente. Facciano silenzio.

Seguito della discussione del disegno di legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione intorno al disegno di legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Rammenta la Camera che la discussione è rimasta sospesa nella seduta di ieri all'articolo 60, su cui parlò l'onorevole Costantini. (*Conversazioni*).

Facciano silenzio, onorevoli colleghi.

Ora spetta di parlare all'onorevole Luciani.

Luciani. Onorevoli colleghi, come avete udito, ieri l'onorevole Costantini ha parlato in senso contrario al presente articolo. Egli lo ha in orrore perchè accorda al Governo l'arbitrio di decidere quali Opere pie siano superflue, e perchè non è indicato il fine, cui le Opere pie mancate dovrebbero ulteriormente provvedere. Questo orrore lo induce a raccomandarne alla Commissione niente altro che il ritiro. Io credo che la Commissione abbia sorriso a tale raccomandazione, perchè tutta la legge è qui, tutto l'oggetto sociale di questa legge di suprema importanza è in quest'articolo, e perciò io vi raccomando di star fermi ad esso che è dirò il centro di questa grande riforma.

Peraltro l'onorevole Costantini non mancò di accennare un argomento nel quale io gli do non poca ragione, e che è appunto quella dell'articolo aggiuntivo che io ho proposto; vale a dire che l'articolo 60 non indica la destinazione del fondo che risulterà delle Opere pie delle quali è venuto a mancare lo scopo.

Ora l'articolo aggiuntivo che io propongo indica questa destinazione: in genere, la povertà senza difesa; in specie, tre cause delle quali vengo brevemente a parlare.

E anzitutto della istruzione dei ciechi e sordo-muti poveri. Dell'istruzione dei sordo-muti trattò l'onorevole Correnti in un progetto di legge, da lui proposto nel 1872. Per un terzo avrebbe dovuto provvedere lo Stato, per un terzo la Provincia e per un terzo i Comuni. Si comprende bene che la spesa, in specie per le Province e per i Comuni, era troppo grave, tanto che il progetto rimase un voto autorevole di quell'insigne uomo di Stato.

Sopra questo stesso oggetto pronunziò un notevole discorso l'onorevole deputato Bianchi nel 21 febbraio 1881. Poi sopravvenne nell'ottobre 1883 il Congresso in Firenze per l'educazione dei ciechi, al quale intervennero da tutte le parti d'Italia scienziati e filantropi che si occupano di que-

sta causa pietosa. Rammento a suo onore, il compianto abate Raineri, ben noto ai lombardi, che fu il presidente di quel Congresso. L'onorevole Peruzzi ed io avemmo il mandato di portare innanzi alla Camera i voti di quel Congresso sulla istruzione obbligatoria dei ciechi; e adempimmo questo onorevole incarico nostro nella tornata del 19 giugno 1885, nella quale io, con altri colleghi stimabili e cari, formulai un ordine del giorno così concepito: "La Camera sollecita la presentazione di provvedimenti legislativi che rendano applicabili ai ciechi ed ai sordo-muti i benefici della istruzione obbligatoria." In questo ordine del giorno queste due cause, la istruzione dei ciechi e quella dei sordo-muti, che avevano fino allora, per una strana singolarità, proceduto separatamente, vennero riunite. Dico per una singolarità strana perchè quelle due calamità, se sono diverse nell'intento, sono sorelle nella ragione dell'assistenza.

Rammento i colleghi che firmarono l'ordine del giorno con me: Peruzzi, Bianchi, Sola, Fornaciari, Ercole, Morandi (con mio rammarico non più deputato), Levi; il nostro Levi, che per una rara combinazione di mente, di cuore, e di censo, può esercitare la filantropia con mezzi pratici non concessi a tutti.

Fu in quella occasione che io sollevai la questione della destinazione dei fondi delle Opere pie elemosiniere alla istruzione dei ciechi e sordo-muti poveri. Permettetemi che io vi riferisca le poche parole che proferii su questo argomento:

"Altro mezzo potente è il contributo che, per rendere minore il peso dello Stato, dei Comuni e delle Provincie, potrebbe essere attinto dalle Opere pie elemosiniere... (*Commenti*)."

(Pareva ardito, in quel momento, questo concetto e la Camera lo commentava).

"Vedrete (io soggiunsi) che, studiata la cosa, ciò è possibile. E, del resto, a che si grida tanto allora per la inversione e la conversione di quelle rendite in modo più conforme alle civili esigenze della società moderna? di questa società moderna che ebbe, nel secolo decorso, la gloria di creare la istruzione dei sordo-muti e dei ciechi, precorizzatore della prima in Italia, nel secolo XVI, Gerolamo Cardano?"

L'onorevole Coppino, allora ministro della pubblica istruzione, ebbe risposta cortese, benevola, ma sconfortante. Leggo anche le sue parole:

"Gli onorevoli deputati sottoscritti all'ordine del giorno svolto dall'onorevole Luciani hanno portato innanzi alla Camera due miserie, di fronte alle quali ogni anima si commuove. Io non parlo

come ministro; ma, come deputato, mi associo a quello che essi hanno proposto. La difficoltà riguarda i mezzi, imperocchè si dice presto conversione delle Opere pie ad un determinato servizio; ma, come presto si dice, così presto non si fa."

La Camera votò unanimemente l'ordine del giorno.

Ebbene, oggi il momento è venuto. Giacchè un fondo disponibile si presenta, cominciamo, io vi dico, a soddisfare a questo impegno che, proposto da noi, la Camera accolse, ed è ormai un impegno suo.

La seconda causa, che raccomando, è l'infanzia abbandonata.

Che io ve la descriva non importa: l'infanzia abbandonata sta costantemente dinanzi a noi per le strade.

Ma i più miseri non sono quei fanciulli che vendono i fiammiferi, che piegati in lavoro malsano e servile lustrano le scarpe, o chiedono la elemosina. I più miseri sono coloro che appartengono a famiglie perverse, e rispetto ai quali vi dirò fra poco quanto siano impotenti i provvedimenti della legge civile.

In terzo luogo io vi raccomando gli ospizi marini.

Questa causa pietosa è forse la meno abbandonata, imperocchè grande è il favore che le ha procurato la salutare propaganda degl'igienisti; e anche l'avvicinamento, nella stagione balneare, delle classi agiate, sulla riva del mare, a quei poveri scrofolosi. Lo spettacolo di quella imperiosa miseria in mezzo a tanto benessere, credo sia una leva potente che dispone quelle classi a soccorrere questa istituzione. Rammentandola, io non posso astenermi dal tributare un pietoso ricordo in quest'aula al compianto e insigne amico mio, il professor Giuseppe Barellai, che ne fu il fondatore in tutta l'Italia.

Io so che cosa mi risponderà la Commissione. Essa dirà: ma di che vi lagnate? Nella relazione abbiamo ad onore rammentati i vostri ordini del giorno, e nell'articolo 8 noi, in fondo, abbiamo provveduto.

Questo articolo dice così:

"Art. 8. La Congregazione di carità promuoverà i provvedimenti amministrativi e giudiziari di assistenza e di tutela degli orfani e minorenni abbandonati, dei ciechi e dei sordo-muti poveri, assumendone provvisoriamente la cura nei casi di urgenza."

Vi ringrazio, signori della Commissione, è un pensiero, ma è un pensiero incompleto, impe-

rocchè la Commissione non fece in ambedue i casi nulla di più di quello che dispone il Codice civile. Anzi, mi duole il dirlo, la Commissione fu, quanto ai ciechi e ai sordo-muti nati, più dura di esso, imperocchè li sottoporrebbe a tutela, mentre il Codice civile si limita, all'articolo 340, alla semplice inabilitazione.

E quanto alla infanzia abbandonata, l'articolo 221 del Codice, su per giù, non è che il vostro articolo 8. L'unica differenza sta nella sostituzione della Congregazione di carità al presidente del tribunale. L'articolo 221 infatti dispone:

“ Quando ci siano giuste cause che rendano necessario l'allontanamento del figlio dalla casa paterna, il presidente provvede. ”

Ma come provvede? E invece del presidente, come provvederà la Congregazione?

Ecco il nodo della questione; ecco il punto su cui io vi richiamo.

Vi rispondo in breve: non provvedo affatto, perchè provvedere è impossibile, per mancanza di mezzi.

Io vi potrei narrare non pochi fatti che mi sono passati sotto lo sguardo, ma non voglio diffondermi troppo. Non mi è possibile peraltro tacerne uno gravissimo; tanto più che esso mi giova anche come dimostrazione dell'opportunità di rimodernare certe Opere pie antiche, le quali, anche avendo lo scopo che la legge si prefigge, non rispondono pienamente ad esso.

Udite; nei Camaldoli di San Frediano (si chiamano Camaldoli i quartieri nei quali abita la povera gente) morirono in pochi giorni il padre e la madre di una giovinetta di tredici anni. La raccolse la pietà di una pigionale la quale era povera e madre di numerosa famiglia. Dopo qualche giorno la buona donna sentì la necessità di liberarsi di un peso che la sua povertà non le consentiva e ricorse a quell'Istituto di beneficenza che in Firenze, nella mia città, ha appunto per oggetto l'assistenza dell'infanzia abbandonata, ed è l'ospizio del Bigallo.

Cosa sia questo Bigallo, ve lo dirò in poche parole. Nel 1200 ai tempi delle guerre religiose, nelle quali un frate veronese, Pier Martire, si illustrò con efferatezze che gli valsero poi il titolo di santo, si costituirono contro i paterini, consacrate da lui, certe milizie cittadine capitanate dai maggiori patrizi della città, che si chiamarono i capitani di Santa Maria. Finite quelle guerre, questi capitani, che forse le avevano fatte grosse, si riunirono in congregazione di beneficenza, e fondarono un primo ospedale nei pressi della città in luogo chiamato il Bigallo, d'onde il nome di questo

istituto, destinandolo in specie all'altissimo oggetto della assistenza dei fanciulli abbandonati, caso miserando, assai frequente in quei tempi, nei quali, fieramente infierivano le fazioni guelfa e ghibellina. I vinti fuggendo per evitare la proscrizione e la strage affidavano al Bigallo i piccoli figli che sarebbero stati d'imbarazzo alla fuga, depositandoli nella loggia del Bigallo (che è quel portico insigne per architettura gentile di faccia alla torre di Giotto).

I preposti del Bigallo raccoglievano quei bambini, li nutrivano, li custodivano per renderli poi in tempi migliori ai genitori. — E di qui un grande e meritato favore pubblico e lasciti, che hanno costituito un'Opera pia di grande importanza. Come vedete il medio evo ci insegna.

Tornando alla buona popolana, il suo primo pensiero, ed il più naturale, fu di portare la povera orfanella al Bigallo.

Il direttore guarda la fanciulla, domanda quanti anni ha, e udito che ne aveva 13, ricusa la domandata assistenza perchè il rigido statuto, tuttora in vigore, non gli permetteva che l'ammissione di fanciulli al di sotto dei dodici anni. Vi par bene ciò? Io mi inchino reverente al medio evo finchè è buono; ma sorge urgente il desiderio di modificare e correggere quando la tavola antica impone restrizioni impossibili.

Allora la popolana che fa? Consigliata si reca dal presidente del tribunale. Questi, che del resto ora un magistrato altrettanto insigne quanto umano, udito che al Bigallo non avevan potuto ricevere quella povera fanciulla si consulta col Procuratore del Re, e poichè una città come Firenze (è grave a dirsi) non presentava altro istituto di carità che potesse provvedere a quel caso, non trova altra risoluzione che quella della reclusione di quella giovinetta fra le così dette pericolanti o corrigende. Il buon senso, il cuore della donna del popolo si ribellò a questo strano e pericoloso partito.

Sapete come andò a finire? Un prete (lo nomino a ragione d'onore) un certo abate Fossi, il quale aveva cominciato a preparare un istituto privato per ragazze abbandonate, istituto che oggi è divenuto l'Opera pia di S. Silvestro (credo che anche il ministro dell'interno lo conosca) salvò la bambina. Io ammirai questo prete, ma mi guardai attorno sconsolato ed umiliato, perchè a questa società moderna, per la quale tanto abbiamo fatto, per la quale tanto andiamo facendo, mancassero istituzioni le quali provvedessero immediatamente a casi che se non sono quotidiani sono però assai frequenti.

Intanto poichè parlai di carità antica mi sia

permesso a titolo di curiosità dire alla Camera come alla infanzia abbandonata si provvedesse sotto la repubblica di Firenze. Udite in proposito il testo dello statuto fiorentino:

“ Quicumque invenerit aliquos pueros vel puellas vagantes sine custodia, teneatur representare apud domum Misericordiae... (obbligo positivo forse anche con qualche tratto di corda se non si fosse obbedito)ufficiali deputato pro comune. „ (e questo ufficiale non era che un proposto del Bigallo, rendente presso la Misericordia, nel luogo appunto dove è la celebre loggia).

Dunque, vedete, che occorrono per queste tre cause, e per tutte le altre che io configuro nella dizione generica *povertà senza difesa*, istituti e organismi forti. I sussidi non bastano, e se il sistema sarà questo sarà sistema sbagliato. E poichè il momento è venuto, e un gran capitale è disponibile, io dico, destinetelo a questo oggetto.

Se io ho creduto opportuno il mio articolo aggiuntivo, quando lo proposi, della sua opportunità mi sono tanto più persuaso ieri dopo il discorso dell'onorevole Costantini. Certo nulla è perfetto in questo mondo, e tanto meno nascono perfette queste leggi complesse; il tempo e l'esperienza le modifica e le migliora.

Io ho compreso benissimo le apprensioni degli onorevoli Chimirri, Digny, Carmine, Florenzano, ed altri, per quanto non le abbia affatto condivise.

Mi felicito anzi che esse così bene discusse, abbiano portato modificazioni molto importanti nella prima parte di questa legge che io ho sempre considerata, se non perfetta, buona.

Buona nelle severe cautele, che ha imposto agli amministratori. E su ciò mi giova osservare come un ingegno elevato, quale è quello dell'onorevole Terraca, assentendo pienamente nei criteri amministrativi della legge e nelle escogitate cautele, ebbe a dire che tanto più egli si rallegrava che dal concetto astratto e poetico della autonomia, e della bonaria fiducia negli amministratori, che fu il concetto della legge del 1862, si vada passando al sistema più prosaico, ma più pratico ed efficace, di norme rigorose, in quanto il compianto Minghetti richiamato a ciò nella occasione di quella legge avrebbe risposto: che direbbero in Toscana che è il paese delle autonomie e del liberismo? E, vedete, soggiungeva il Terraca, i tempi sono così cambiati, che oggi un toscano, il relatore della legge, è lo strenuo sostenitore degli invocati rigori.

A quel toscano, egregio Terraca, voglia unire anche me.

Il presidente del Consiglio disse ieri molto opportunamente ed efficacemente che correggersi

fra un sistema ed un altro non è contraddirsi. Ed io aggiungo: ma credete voi, signori, che sotto il regime, così detto autonomico e liberista le cose andassero sempre del tutto bene?

Sotto il paterno regime, voi lo sapete (e con ciò non dico che l'amministrazione toscana non fosse savia) se qualche guaio si manifestava era riparato e tutto si poneva in tacere. Lasciate fare, lasciate passare, era il criterio; vivere e lasciar vivere la conclusione.

Per cui se ne sa ben poco: ma da un aneddoto che ho trovato nell'Arcispedale di S. Maria Nuova di Firenze, nel quale da molti anni funziono come consigliere (beninteso gratuito) di quella grande amministrazione, io rilevo che le cose talora procedettero, appunto in grazia di quel sistema, in una deplorabile china, o come noi diciamo, alla carlona. L'aneddoto è questo:

Verso il 1840 l'Arcispedale si trovava in condizioni non prospere. Il Principe che aveva grande amore per quell'Opera pia e l'aiutava molto, volle avere i conti sotto i suoi occhi. Commissario retribuito era in quel tempo un arcidiacono notissimo in Firenze per il suo spirito, per l'animo buono e per la comica rotondità della figura (*Si ride*).

Il principe trovò 7000 lire toscane di granatini o piccole scope per la nettezza, e per quanto egli fosse di animo mite (tutti lo sanno, ed il Giusti lo descrisse a pennello) infuriò. Il malcapitato arcidiacono ebbe appena tempo di lasciare il gabinetto granducale e fu removed, forse anche promosso ad altro ufficio, e tutto finì lì. Ecco il sistema.

Ora voi mi direte: ma perchè portate voi qui questo piccino fattarello di granatini?

Perchè, vi rispondo, è calzante esempio sul sistema, e perchè mi preme osservare che nella materia delle Opere pie la questione più grossa non sta nelle paghe degli impiegati, i quali se prestano la diuturna opera loro vanno pagati adeguatamente. La questione grave è nelle minute spese, nelle quali quasi a minuti secondi si divide e suddivide la necessità dell'assistenza, è nelle piccole dispersioni, così facili a nascondersi. Tanto che in quella Amministrazione ospitaliera è antico un salutare dettato, che un soldo disperso sopra certe spese equivale in poco tempo a migliaia di lire. Occorre spezzare il centesimo in millesimi, trovare la ragione di tutto, e allora si vede dove il male si trovi, e si è in grado di serrare a tempo. Ma, tenetene conto, i consigli direttivi delle grandi Opere pie non possono giungere a ciò senza economi e ragionieri valenti.

È questa la vera chiave, e non bisogna stentignar nelle paghe, che, se ben date, sono spesa realmente proficua e redditizia. A questa sola condizione quei Consigli potranno esibire, in conformità della legge presuntivi e consuntivi ben fatti, e conti morali efficaci.

Vengo ad altri due esempi, e questi posteriori alla legge del 1862. Il primo si riferisce appunto all'Opera pia del Bigallo. Tre o quattro anni fa al rettorato di essa era preposto un vecchio amministratore, anzi uno dei distinti superstiti del sistema toscano. Come andavano le cose? Il Consiglio di amministrazione si riguardava di turbare l'animo sereno del direttore, così bravo del resto e così buono. Il direttore alla sua volta non osava con frequenti ed improvvisi riscontri di cassa fare atto di sfiducia verso un ben affetto cassiere. Soltanto l'ufficio dei ragionieri brontolava sommessamente. Un sistema insomma di convenienze, di riguardi, di rispetti umani, ossia il sistema della fiducia in azione. Sapete come è andata a finire? Il cassiere espia un forte vuoto di cassa in una casa di pena; il povero vecchio è morto di crepacuore, e il Consiglio di amministrazione, anch'esso così fiducioso, si affatica nel rimediare quel grosso sbrano. E come lo rimedia? A carico naturalmente della beneficenza; minori i mezzi, e, di necessità, diminuita assistenza.

Altro esempio. Si tratta del pari di un'Opera pia fiorentina avente un immenso patrimonio: lo Spedale degl'Innocenti, ossia degli Esposti. Alla direzione di essa era del pari un toscano, di recente mancato ai viventi, insigne come valente amministratore.

Il rispetto verso questo onorando uomo fu tale che nessuno, finchè egli visse, osò di richiamare quel grande istituto a costituirsi un formale Consiglio. Ma amministrò bene quel direttore? Troppo bene, e sapete perchè? Perchè egli poneva tutta la sua cura, tutto il suo vanto, anzi tutta la sua gloria nel tesaurizzare, nell'avere, così fu referito, un milione risparmiato in Cassa, e nel mirare quella cifra e compiacersene.

Ma intanto? Intanto, anche questo avveniva, che molte spese inerenti all'oggetto di quella grande Opera pia restavano neglette, in specie la visita ai pargoletti dati a balia per le campagne.

Riflettete: si trattava di un'oggetto essenziale non altrimenti conseguibile che con uno di questi due mezzi o incaricando i medici condotti e retribuendoli (e non è il mezzo migliore perchè la ispezione è invisita a chi la subisce, e il medico condotto incontra troppa odiosità) o mandando

ispettori a far visite improvvisi e frequenti. Ma tutto ciò sarebbe costato troppo, e il milione non avrebbe figurato in cassa! Questa, converrete con me non è corretta amministrazione; ma il sistema che oggi riproviamo la permetteva.

La legge è buona in quanto concentra le Operie. Ma ecco perchè, lo ripeto, se io non avessi proposto l'articolo aggiuntivo sarei venuto a presentarlo. Quelle che fino all'altro ieri, furono per alcuni colleghi soltanto *apprensioni*, ieri nel discorso dell'onorevole Costantini, si trasformarono in formale querela. Questa legge, egli disse, che presume di abolire come prive di fine le antiche fondazioni, questo Stato che si arroga il potere di dichiarare quali sono le opere superflue, questo Stato che neppure ci dice che cosa farà di questo gran fondo che viene a risultare dall'articolo 60.

Bisogna che io spieghi l'impressione che queste accuse mi hanno fatto.

A me sembra proprio impossibile che l'onorevole Costantini, che del resto ha moralmente e fisicamente tempra così sana, così serena, possa fare sogni così cattivi (non se lo abbia amale, onorevole Costantini, ella sa quanto io la stimi). Ma, buon Dio! Può negarsi che vi sono fondazioni che più non rispondono ai grandi oggetti della carità moderna? E questo Stato in mano di chi sarà? Non esisterà più il Parlamento? E in tal caso non rimarrà forse un popolo, il quale ferito nell'anima, farà valere i suoi diritti sul fondo della carità? E se ci sarà (il parlo in dubbio, lo ripeto, è sognare) se ci sarà un Parlamento, e sopravvenisse, cosa che del pari è un sogno, un Governo così neroniano, così tiberiano, il Parlamento richiamerà quel Governo, e, se impenitente, lo rovescerà, indicando alla Corona ministri diversi e migliori.

E dopo tutto (sarò forse in ciò troppo ortodosso) giorni fa ad un amico mio il quale prima che la legge venisse in discussione, mi interrogava se non mi paresse eccessiva in essa la ingerenza dello Stato, risposi che lo Stato e così il Governo, per quanto io guardi, oltre essere l'istituto fondamentale, è anche l'istituto migliore, molto migliore degli altri che funzionano in esso e per esso come organismi essenziali ma secondari.

A sentire taluni, anche l'egregio Costantini, sembra quasi che lo Stato sia una cosa separata da noi, che tra noi e lo Stato passi un abisso. Ma infine che è questo Stato se non l'emanazione nostra (*Bravo!*). E quale autorità ha il Governo che nel suo esercizio non derivi da noi? E come diamo quella autorità non è forse in mano nostra il revocarla quando fosse male adoperata?

Ma se io non mi preoccupo delle apprensioni, le quali come innanzi ho detto, hanno contribuito a migliorare la legge; molto mi turbo della querela del Costantini, la quale, fuori di qui, può avere la sua influenza.

E difatti, se in questi giorni un benefattore avesse in animo di fondare qualche opera di beneficenza, credete voi che egli vi si disporrebbe con animo sicuro, con cuore ben disposto nell'udire certe accuse?

Ecco perchè io dico alla Commissione, io dico al ministro, nell'articolo 60 quale fu concepito, vi è una incognita, vi è per lo meno una lacuna.

Volete voi calmare tutte le apprensioni, sfatare le dicerie, far disparire la querela? Accettate l'articolo aggiuntivo che io vi propongo.

Quando fuori di qui si saprà che noi col fondo disponibile delle fondazioni o mancate o superflue provvediamo all'istruzione dei ciechi e dei sordo-muti poveri, all'infanzia abbandonata, agli ospizi marini, ed a tutte le varie figure della povertà che è senza difesa, allora si dirà, non si fanno poi cose tanto nere in quell'aula; e la coscienza pubblica si tranquilizzerà, e lo male impressioni si dilegneranno.

Io però non mi fermo qui. Il mio articolo aggiuntivo chiede qualche cosa di più, chiede anzi molto di più: chiede che a questi oggetti di beneficenza s'ia destinata parte del fondo elemosiniero.

Quale? Quella che le Congregazioni riputeranno necessaria, previo parere della Giunta amministrativa. Propongo questa seconda disposizione perchè queste calamità hanno condizioni che si espandono al di là dei limiti comunali; hanno qualche cosa di simile e di affine al mantenimento degli esposti e dei mentecatti poveri.

E giacchè tutti hanno esposto qualche criterio estratto intorno al fondo elemosiniero, permettete mi che anch'io esponga il mio.

Certo è nostro dovere una gratitudine immensa per gli avi, i quali ci lasciarono così cospicuo tesoro, ma i tempi sono mutati e azzardo dire che, se i nostri avi, quegli insigni benefattori, fossero qui, farebbero quello che noi oggi facciamo. La carità dei padri aveva un carattere essenzialmente diverso dalla nostra. Pei padri, la carità aveva carattere religioso e spirituale; la fondazione dell'Opera pia per la salute dell'anima. La carità nostra ha carattere tutto civile. I padri vedevano sè stessi e il prossimo in rapporto alla fede e per la fede. Noi vediamo il nostro prossimo nei suoi rapporti con la società umana e nei suoi bisogni, rapporti e bisogni che vanno da diritto astratto e morale trasfor-

mandosi e configurandosi gradatamente in diritto positivo. Nè saremo calunniati se abbiamo lasciato il criterio della fede che di per sè è restrittivo ed esclusivo, per assumerne uno universale. Noi non domanderemo nell'assistenza quale sia la fede professata, quale la pratica religiosa esercitata.

E qui sorge un nuovo timore dell'onorevole Costantini. Se io ho bene inteso, egli teme che si chiederà la fede politica... Io respingo questo dubbio perchè mi rassicurano le libere istituzioni, perchè le Congregazioni di carità sono emanazione indiretta del suffragio popolare, ossia di quella maggioranza e minoranza così felicemente escogitate dalla legge comunale e provinciale riformata.

Nelle Congregazioni di carità siederà per certo qualche spirito eccessivo, ma non faranno difetto gli animi temperati e tutto si accomoderà per il meglio. Conseguentemente io non dubito affatto che nell'assistenza ad una intolleranza sia per sostituirsi un'altra. La divisa liberale e democratica (l'un termine vale l'altro) è l'assistenza per tutti.

Pei padri nostri il pauperismo come condizione di necessità umana nascente dal peccato originale, era cosa sacra — *et quod superest date pauperibus*.

Per noi, posti da un canto questi misticismi, il pauperismo è piaga sociale che va convenientemente curata.

Io mi affretto a finire.

La società moderna il cui carattere essenziale è il lavoro, onora e aiuta gli operosi, sdegna gli infingardi e i poltroni, siano essi operai, siano essi signori; assiste chi se lo merita, ma repugna dall'elemosina che bene spesso è alimentatrice inconsulta e fastosa dell'ozio, del vagabondaggio e conseguentemente della dissolutezza. E già si comincia ad intravedere un'era nuova nella quale alla pernicioso utopia - la ricchezza per tutti - sarà sostituito il concetto umanamente possibile dell'assistenza per tutti, un'era nella quale la miseria sarà il gastigo dell'ozio.

E così a questo concetto, è nonchè opportuno, imperiosamente necessario convergere oltrechè il fondo delle Opere pie mancate, gran parte altresì del fondo elemosiniero. Io avrei anche desiderato aggiungere gran parte del fondo dotazio, e quando mi accinsi a formulare l'articolo aggiuntivo, mi venne gran voglia di farne la proposta.

Ma i timori della Commissione intimorirono anche me e ne abbandonai il pensiero. Ma verrà tempo nel quale bisognerà fare qualcosa anche

in questa parte della beneficenza, nella quale se vi è del buono, e tanto più quando la dote consistesse in masserizie domestiche o in macchine da lavoro, vi è tanto di cattivo specialmente per ciò che riguarda quelle piccole doti le quali il più delle volte vengono consumate nel bagordo del primo giorno di nozze.

Lasciamole dunque stare per ora.

Del resto, giacchè tutti circa alle fondazioni destinate alla beneficenza hanno fatto qualche cenno legislativo del proprio paese, consentitemi di riferirvi l'esempio di una legislazione, quella del Granducato di Toscana, la quale se era molto saggia, non era per certo nè avventata, nè tanto meno giacobinica.

Traggo questo esempio, e richiamo sopra esso i devoti delle antiche fondazioni, dalle istruzioni del dì 11 settembre 1833 sugli Spedali.

Sentite come il Granduca di Toscana disponeva in quelle istruzioni: " Per riparare il disavanzo che si verificasse negli Ospedali (notate bene: la disposizione non era presa per impellente necessità del momento, ma per l'avvenire) per riparare il disavanzo che si verificasse negli Ospedali, i provveditori compartimentali (specie di intendenti in Toscana con larghe facoltà) sono autorizzati a contemplare nelle loro proposizioni, come mezzo per far fronte, una parte delle rendite di *fondazione, destinate ad opere di beneficenza e di pubblica pietà.* "

Ora, io domando: ma come, 56 anni dopo, saremo noi più restii, saremo noi meno disposti a quella conversione di quel che non fosse il Granduca di Toscana nel 1833?

Luchini Odoardo, relatore, ed altri. Bravo!

Luciani. Io concludo.

Pei suoi fini moderni, la società nostra possiede una forza nuova, una forza ignota agli antichi, potente nell'ordine morale quanto il vapore e l'elettrico in altri ordini: la forza dell'associazione. La fondazione antica cede oggi il passo allo Statuto sociale, alle fondazioni fra i soci; per cui voi vedete sorgere e fiorire da tutte le parti associazioni di risparmio, di mutuo soccorso; cooperative di consumo; cooperative di lavoro; un mondo nuovo.

Dico un mondo nuovo perchè se di questa forza noi sapremo valerci con mano cauta e sicura nel comporre quello che io considero come il codice sociale, che deve sorgere non nemico ma fratello del codice civile (codice sociale che io vorrei che fosse una nuova gloria italiana) noi avremo molto contribuito al pacificamento della società moderna. L'inquietezza è nella mancanza

di questo codice, del quale questa legge è un titolo importante alla pace, al buon'ordine della società.

Nè la forza di associazione rimase inerte intorno agli oggetti che io vi raccomando, ossia intorno alle varie figure della miseria senza difesa che io vi ho raccomandate.

Tutt'altro!

Esistono scuole e istituti per i ciechi e sordomuti poveri, esistono società per l'infanzia abbandonata, per i bambini scrofolosi, per la impotenza senile e via discorrendo.

Ma i miei colleghi, che come me si troveranno, dal più al meno, a doversi occupare di queste miserie, conoscono le distrette nelle quali le sorgenti istituzioni versano per difetto di mezzi e di organismi ben costituiti. Lo spirito veglia, ma queste grandi necessità son maggiori di esso.

Mi duole di avervi troppo lungamente trattenuto e ringraziandovi della benevole attenzione, attendo che votiate l'articolo aggiuntivo. (*Bene! Bravo! — Approvazioni, congratulazioni.*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Chimirri.

Chimirri. Ieri ho ceduto volentieri la mia volta di parlare all'onorevole Costantini, perchè mi parve conveniente si udisse in questa discussione, prima della mia, la voce di colui, che ha con tanta chiarezza e competenza illustrato le proposte della Commissione d'inchiesta, le quali, su questo punto della riforma del fine, sono assai più anguste e severe di quelle espresse nel mio emendamento all'articolo 60.

E son contento di averlo fatto, perchè il discorso dell'onorevole Costantini, pieno di giudiziose osservazioni, risparmiava a me la fatica di parlarne a lungo, a voi la pena di ascoltarmi. Anzi tacerei, se non reputassi indispensabile richiamare l'attenzione della Camera sopra il lato giuridico della questione sollevata a proposito dell'articolo 60, che a me pare il più rilevante, e del quale intendo esclusivamente occuparmi per amore di brevità.

L'articolo 23 della legge vigente, voi lo sapete, permette la riforma del fine, ma in un solo caso, quando cioè il fine sia venuto meno, ovvero al fine più non corrispondano gli statuti, e l'amministrazione, il che torna lo stesso. Ristretta la riforma in questi limiti non poteva dar luogo a contestazioni. In seno alla Commissione reale alcuni componenti proposero di allargare la dizione dell'articolo 23 suggerendo una formula, che press'a poco corrisponde a quella da me proposta,

ma la loro mozione venne inesorabilmente respinta perchè ai più sembrò pericoloso allontanarsi dal testo chiaro e preciso dell' articolo, aggiungendovi criteri vaghi e indeterminati, che incoraggierebbero inconsulte novità, e potrebbero prestarsi a strane interpretazioni.

Eppure quella formula non creava nuove ipotesi, ma limitavasi ad estendere l' applicazione dell' articolo 23 all' estremo limite, a cui era giunta, interpretandolo, la patria giureprudenza.

Da ciò potete immaginare quale sarebbe stato il suo giudizio intorno a questo articolo 60, il quale da una parte riproduce, peggiorandolo, il disposto dell' articolo 23, in quanto rende obbligatoria la riforma, che oggi è facoltativa, e dall' altra lo esagera, creando di sana pianta due altri casi di riforma, i quali suppongono che il fine non sia del tutto cessato.

Questi casi sono: " o che il fine delle istituzioni più non corrisponda ad un interesse delle classi povere, ai termini dell' articolo primo, o che sieno diventate superflue perchè altrimenti si provveda. „ Finchè si parla di cessazione del fine a tutti è chiaro il concetto e i limiti della riforma.

Ma quando si introducono nella legge espressioni vaghe e indefinite, e si parla d' interesse delle classi povere, o d' istituzioni di beneficenza divenute superflue, ognuno vede quanto arbitrio potrà filtrarsi attraverso l' insidiosa elasticità di queste formole.

Quando un' Opera pia potrà dirsi superflua? Chi sarà giudice della persistente o mutata ragione del fine in corrispondenza a un interesse delle classi povere? Chi apprezzerà e quale sarà questo interesse?

A codeste domande nessuno è in grado di dare congrua e soddisfacente risposta.

Ma non è di ciò che mi preoccupo, sì bene del conflitto che siffatte innovazioni pongono tra le ragioni di diritto pubblico e le ragioni di diritto privato, le quali concorrono del pari a costituire l' essenza giuridica degli istituti di beneficenza; avvegnachè andrebbe lungi dal vero chi credesse che le istituzioni di beneficenza sieno regolate soltanto da principii di diritto pubblico o non abbiano alcun rapporto con le norme del diritto privato.

Codesta falsa dottrina muove dal supposto che le persone morali sono nient'altro che una finzione di legge, un simulacro senza contenuto reale.

Questo concetto, come avrò occasione di dimostrare, costituisce un vero *anacronismo* giuridico. Infatti se da una parte le Opere pie, come insti-

tuzioni perpetue riconosciute dal Governo, cadono sotto le norme del diritto pubblico, d' altra parte, traendo origine da private elargizioni e potendo essere destinate a favore di una o più classi, oppure di alcune famiglie o di determinati individui, per questo rispetto rientrano sotto le norme del diritto privato, ed obbediscono alle regole, che governano le ragioni del tuo e del mio.

Questa natura mista delle istituzioni di beneficenza rende complicata e delicatissima la questione della riforma del fine, la quale s' intende e si giustifica quando il fine sia venuto a mancare, ma quando questo, più o meno integralmente, sussiste, una simile misura dà facilmente nell' ingiusto e nell' arbitrario.

La vostra Commissione non si dissimulò questa difficoltà; ma l' onorevole relatore, il cui ingegno non rifugge da qualsiasi ardimento, incoraggiò la maggioranza a superare le colonne di Ercole poste dalla legge del 1862, e spingere per mari inesplorati la picciola barca.

Alle obiezioni di ordine giuridico fatte dalla minoranza, l' onorevole relatore crede di rispondere vittoriosamente ripetendo per proprio conto la vieta dottrina sulla natura giuridica degli enti morali, la quale, considerandoli come mere finzioni di diritto, riconosce allo Stato che li crea, la facoltà di disfarli a suo talento. Secondo questo concetto agli istituti di beneficenza altro non rimane che tendere le palme verso il Governo ed offrirglisi spontaneamente in olocausto gridando come i figli del conte Ugolino:

Assai ci fia men doglia
Se tu mangi di noi, tu ne vestisti
Queste misere carni, e tu le spoglia.

E qui il relatore si fa forte dei responsi di Valente e di Calistrato e cita in favore della sua tesi una lunga schiera di canonisti. Proprio così! L' onorevole relatore, ch' è tanto alieno dalle cose ecclesiastiche, quando si tratta di dar vigore ad una tesi sfiancata, non isdegna di chiamare in suo soccorso i Covarravivus, i Sylvester, i Saneéz, l' Armilla e financo (chi lo crederebbe?) le decisioni del Concilio di Trento!

Ebbene signori, io credo di potervi dimostrare che le opinioni professate dall' onorevole relatore mal si accordano sia coi principii del diritto romano, sia con le opinioni dei più accreditati scrittori di diritto pubblico, nè trovano riscontro nei precedenti della patria legislazione. Non mi occuperò delle dottrine dei Canonisti, le quali essendo fondate sul concetto dell' illimitata autorità del Papa come sovrano e come vicario di Cristo, mal si attagliano a risolvere le questioni, che

hanno radice nel concetto e nelle funzioni dello stato moderno, a meno che non si pretenda adattare allo stato laico gli attributi e i poteri della teocrazia.

Lasciamo dunque da parte i canonisti e veniamo al diritto romano.

Non temete che io vi sospinga in astruse disquisizioni; il tempo incalza ed io non voglio uscire di carreggiata. Mi basterà ricordare che anche per diritto romano non era lecito distrarre ad altri usi i lasciti e le donazioni fatte alla città per scopi determinati.

Invero leggesi nel Digesto: *Quod ad certam speciem civitatis relinquatur in alios usus convertere non licet.*

Questa era la regola; ma il relatore osserva che in via eccezionale la destinazione della cosa legata poteva mutarsi per autorità del Principe, come desumesi da' frammenti di Valente e di Callistrato, riportati nella relazione.

Se nonchè l'onorevole Luchini non ha avvertito che que' frammenti si riferiscono ad un periodo ulteriore del diritto romano, cioè al diritto romano imperiale. L'impero, come nota acutamente il Padelletti, non fu la restaurazione dell'antico potere regio, ma la concentrazione in una sola magistratura delle attribuzioni e dei poteri, che al tempo della repubblica erano divisi tra più e diversi magistrati.

L'Imperatore, riunendo in sè il potere tribunizio, il comando militare e la dignità di *pontifex maximus*, col doppio titolo di *Caesar* e di *Divus*, si arrogò il diritto di disporre del divino e dell'umano, come fecero più tardi i pontefici, divenuti principi temporali.

Come si vede, l'Impero de' Cesari somiglia per questa parte al governo ieratico, uscito dalla lunga gestazione del medio evo. Quindi è chiaro che i responsi di Valente e di Callistrato non valgono a risolvere la questione meglio delle sentenze dei canonisti, perchè gli uni e gli altri muovono dal presupposto di un potere illimitato nel principe, investito di doppia autorità, civile e religiosa.

Ma questo non è il concetto e l'organismo dei poteri dello Stato moderno.

Basterebbe questa osservazione per dimostrare su che labile fondamento si regge il sistema difeso dal relatore.

Ma vi sono argomenti assai più forti. La relazione non tiene affatto conto de' notevoli mutamenti che ha subito attraverso i secoli la dottrina delle persone morali, collegata com'è con

la trasformazione dello Stato e dei rapporti, che questo mantiene coi vari soggetti di diritto.

Idee vere e feconde su questo tema non mancano nei libri di Vico, di Hegel, di Romagnosi e di Rosmini, che ognuno può consultare.

Scrittori più recenti, a cominciare dall'Ahrens, han costituita a questo riguardo una completa teoria filosofico-giuridica, la quale si riassume nel seguente epifonema, dottamente svolto ed illustrato dal Savigny, dall'Holtzendorf, dal Ghering, dal Bekker, dal Bluntschli, dal Besler, dal Boron e d'altri. L'epifonema è, che non potendò esistere diritto senza un soggetto, questo nelle persone giuridiche è costituito dal fine.

La persona giuridica, non avendo un'individualità fisica, sta tutta nel fine. Questo è il suo corpo, questo il substratum per cui diventa capace di diritti. Di qui segue, come nota il Brins, che i beni lasciati a corpi morali appartengono esclusivamente al fine, che ne costituisce l'entità giuridica, e non all'organismo amministrativo, che n'è la parvenza: e gli appartengono sotto le stesse garanzie, che tutelano la proprietà privata.

Applicando questo principio alle istituzioni di beneficenza, è chiaro che come enti morali hanno una personalità giuridica, la quale non è una mera finzione, ma una realtà fondata nel fine ordinato dal benefattore.

Questo fine costituisce l'anima dell'istituzione, perchè per esso, e solo per esso l'istituzione diventa soggetto di diritti. Infatti per essere soggetto di diritto si richiede, come insegna lo Zitelmann, capacità di volere in potenza o in atto.

Le fondazioni pie ricevono questo elemento sostanziale dalla volontà del fondatore, la quale da transitoria ch'è, si perpetua in esse, e diviene come la giustizia, *constans et perpetua voluntas*.

Per la qual cosa, fino a tanto che il fine sussiste, i beni gli appartengono, e lo Stato non ha facoltà di porvi sopra le mani per volgerli ad altri scopi, sotto pretesto che il fine è poco utile od invecchiato, nel modo stesso che non gli è lecito spogliare i singoli cittadini perchè divenuti vecchi o malaticci. Avvegnachè lo Stato non crea, come volgarmente si crede, gli enti morali: lo Stato non fa che riconoscerli; e riconoscere è cosa diversa dal creare. Lo Stato può, caso per caso, concedere o rifiutare l'erezione in corpo morale secondo che il fine è lecito, o più o meno utile, e i beni legati sufficienti all'attuazione del fine.

Ma quando lo ha riconosciuto non può ucciderlo, perchè in questo caso lo Stato non procederebbe alla riforma dell'ente, ma alla soppressione di per

sona viva; e come voi, non concedete allo Stato il *ius vitae et necis* sui singoli, non potete concederlo sulle Opere pie.

Ciò posto, egli è chiaro, che fin quando il fine sussiste, lo Stato trova in esso un limite ed un ostacolo all'esercizio del suo potere.

Lo Stato può sempre trasformare gli enti morali quando manca il fine, perchè, mancando questo, la persona viva vien meno, e con essa il soggetto del diritto, sicchè il patrimonio resta in una condizione analoga all'eredità giacente, i cui beni ricadono nel pubblico demanio. Sono questi i confini nei quali lo Stato esercita legittimamente i suoi poteri: uscendo di questa sfera si dà agevolmente nell'arbitrario.

Nè qui si può invocare, come ha fatto sabato con uno slancio sentimentale l'onorevole Ferrari, la massima pericolosa che servì di pretesto a tutti gli eccessi delle tirannidi, la massima cioè che il fine giustifica i mezzi; perchè qui non si discute dei mezzi, come si faceva nell'articolo 47, qui si discute dello stesso fine. Se con l'articolo 47 si lega, con questo articolo si uccide.

Onorevoli signori; non tutti possono immortalarsi con le opere della mano o dell'ingegno, ma è comune a tutti gli uomini il desiderio di vivere oltre la tomba e di lasciare eredità di affetti. Questo, più che un pensiero, è un sentimento, una illusione, quella cara

. illusion, che spenti
Pur ci sofferma al limitar di Dito.

Ebbene, o signori, è in quest'intimo sentimento dell'uomo, che è riposto il segreto delle private largizioni, onde si arricchisce il patrimonio dei poveri. Ogni donante vuole che sieno continuate in perpetuo quelle Opere di carità, che gli erano familiari in vita. Egli vuol congiungere alla perpetuità dell'opera la sua memoria, e raccomandarla con essa e per essa alla riconoscenza dei beneficiati.

Così avviene che la fuggevole volontà dell'uomo, si cristallizza o s'infutura nel fine.

Si dirà forse che qualche volta questo fine è vizioso, o effetto di pregiudizi. E che perciò? Dovremo noi impedire alla beneficenza di arricchirsi de' tesori che derivano da simili sorgenti? Onorevoli signori, le leggi sono fatte per gli uomini e non gli uomini per le leggi. Lasciate che ciascuno nei limiti del lecito e dell'onesto, faccia la carità a modo suo. In ogni uomo vi è una passione, un pensiero dominante, che diventa l'intimo motore di tutte le sue azioni.

Nelle diverse largizioni fatte in favore di Opere

pie, voi trovate il riflesso di questo pensiero, di questa passione dominante.

Ne volete un esempio?

Il principe di Palagonia istituì un legato per fornire di cappotti i poveri marinari del quartiere della Kalsa in Palermo ove egli abitava. Avendo esercitato in vita quella forma di beneficenza volle che fosse continuata in perpetuo dopo la sua morte.

Ho letto non è guari di un americano, che lasciò un ricco patrimonio ai poveri sotto questa condizione: che la sua tomba fosse circondata da splendidi saloni, dove, ogni settimana, una schiera di giovani signore si adunasse per servire il thè ai loro amici. È una bizzarria, ma senza questa bizzarria il legato non sarebbesi fatto.

Rispettiamo dunque la volontà dei fondatori, finchè essa vive nel fine ed è giovevole all'umanità sofferente.

Le forme della carità mutano, è vero; ma lasciamo che alle forme nuove provvedano coloro, che sono imbevuti dello spirito nuovo.

È suprema ingiustizia, o signori, il voler fare la beneficenza a nostro modo col danaro degli altri. Il Governo faccia dal canto suo quello che può e quel che crede, ma proceda cauto e non s'ingolfi, come pur troppo fa, nel socialismo di Stato, o peggio ancora nella via non meno pericolosa della carità legale, sulla quale la legge di pubblica sicurezza e il presente disegno ci sospingono.

Procuriamo almeno che in tanto naufragio, che minaccia i principî delle dottrine liberiste, si salvi almeno il sentimento e il rispetto della giustizia!

Ricordatevi che qui nacque e di qui si diffuse pel mondo il concetto della giustizia civile. Legiferando in quest'antica culla del diritto, non possiamo guardare con indifferenza le questioni, che come questa, toccano il fondamento del diritto e della giustizia.

Il mio emendamento riassume l'articolo 23 della legge del 1862 ed in parte si accosta al disposto dell'articolo 60. Vi si accosia in quanto sostituisce una formula più cauta e più corretta alle parole elastiche "che il fine più non corrisponda a un'interesse delle classi povere", e nello stesso tempo allarga il criterio della legge vigente, senza trascorrere negli eccessi, a cui ci condurrebbe la proposta della Commissione.

Tende poi soprattutto ad eliminare l'ultimo inciso, con cui si autorizza la riforma delle Opere pie allorchè sieno giudicate superflue, il quale co-

stituisce per sè solo una minaccia e rende precarie tutte quante le istituzioni di beneficenza.

Io spero che di tanti emendamenti, che gli onorevoli miei colleghi della Commissione seppellirono senza onori e senza lacrime, almeno questo trovi grazia. Gli uomini politici, disse ieri l'onorevole Crispi, devono mostrarsi costanti, non caparbi. Vogliano gli uomini onorandi, che siedono al banco della Commissione piegare alquanto della loro rigidità, e non facciano a fidanza con la prodezza del numero, la quale può assicurare la vittoria; ma la vittoria non sarebbe allegra se conseguita col sacrificio dei principii di giustizia e degli interessi veri della beneficenza. (*Bene! Bravo!*)

Presidente. L'onorevole Sciacca della Scala ha facoltà di parlare.

Sciacca della Scala. Io dirò poche parole per spiegare il mio emendamento, il quale, a prima vista, e senza ciò che andrò a dire, potrebbe sembrare una contraddizione al criterio informatore dell'articolo 60 della Commissione. Ma egli è che la differenza, che c'è tra il mio emendamento e l'articolo 60 della Commissione, non è differenza di sostanza ma di metodo, di sistema. L'articolo 60 della Commissione dice così:

“ Le istituzioni di beneficenza alle quali sia venuto a mancare il fine, o che per il fine loro più non corrispondano ad un interesse delle classi povere, ai termini dell'articolo primo, o che sieno divenute superflue perchè altrimenti si provveda, sono soggette a trasformazione, e concentrate nella Congregazione di carità, salvo il disposto degli articoli 50 e 51.

“ Nella trasformazione dovrà tenersi conto delle necessità sociali, degli interessi durevoli delle classi povere, e per quanto è possibile delle volontà dei fondatori. ”

Io ammetto il criterio, col quale Ministero e Commissione credono che lo Stato abbia il diritto di trasformare gl'Istituti di beneficenza, giusta i casi previsti dall'articolo 60 della Commissione. Però, io credo che il primo di questi casi, cioè quello della mancanza del fine, debba regularsi in conformità degli articoli susseguenti del disegno di legge. Invece gli altri due casi io chiedo, col mio emendamento, debbano regularsi in modo diverso. Io credo che, quando manchi il fine, possa, senza alcun pericolo, affidarsi alle Congregazioni di carità, ai Consigli comunali e provinciali di proporre la loro trasformazione, ed al ministro di approvarla. Ma quando si tratta di trasformare opere di beneficenza, le quali si

crede che non corrispondano ad un dato fine, o si giudichino superflue, in questo caso, io vorrei lo intervento della legge, del potere legislativo.

Il mio emendamento per nulla toccherebbe l'insieme del disegno di legge, poichè tutto ciò che è stabilito negli articoli seguenti riguarderebbe la prima parte, che io conservo nel mio emendamento, ed agli altri due casi, che sono previsti dall'articolo 60 della Commissione, io credo che questa legge provveda cogli articoli 73 e 74, nei quali è stabilito quali istituzioni debbano essere trasformate. Se si credesse che negli articoli 73 e 74 non fossero comprese tutte quante le istituzioni che possono trasformarsi, ma siamo sempre in tempo di potervi aggiungere quelle altre che si giudicassero soggette a trasformazione.

Nè vale obiettare che con questa legge si provvederebbe ai bisogni d'oggi, ma non a quelli del domani. Chi vieta al Governo ed al Parlamento, quando lo vogliono, con un semplice articolo di legge, disporre che ciò che è detto all'articolo 74, per dati istituti, sia applicato a certi altri che potranno in avvenire non corrispondere al loro scopo?

Queste considerazioni io credo che abbiano in loro favore un doppio ordine d'idee, quello dell'utilità pratica e quello della correttezza legislativa. Ma credete voi che le fonti della carità non s'inaridiranno sapendosi che la trasformazione di un'opera dipenderà dalle lotte municipali, anzichè da una legge? Credete voi che il timore di questa trasformazione non dia a tutte quante le istituzioni una certa precarietà, per cui stabilmente esse stesse non saranno guidate ed amministrate? Credete voi che non avremo una continua confusione, accadendo che la Congregazione di un dato Comune proporrà la trasformazione d'un'istituzione, che un'altra invece crede ottima, e nella quale invece vuol trasformare un'altro istituto?

Credete voi che tutti i ministri seguiranno lo stesso ordine di idee? Come io diceva, l'altro giorno, ad alcuni colleghi, e ieri ho inteso ripetere dall'onorevole Costantini, noi abbiamo veduto nella gestazione di questa legge quanta diversità di giudizi possa portarsi sopra il fine, sopra le condizioni di un Istituto. Noi abbiamo veduto che il Ministero, nel suo progetto di legge, non voleva conservate le Opere pie dotali e i Monti frumentarii, e poi la Commissione parlamentare ha creduto che questi Istituti corrispondessero a scopi sociali e le ha mantenute, e il ministro ha acconsentito poi...

Crispi, presidente del Consiglio. Non ho voluto mantenerle, ma solo ho lasciato impregiudicato...

Sciacca della Scala. ...che restassero.

Crispi, presidente del Consiglio. Niente affatto.

Sciacca della Scala. Sì, onorevole presidente del Consiglio. Del resto, non credo che siano errati i diversi concetti. È la materia che si presta a tale diversità di apprezzamenti, ed è per questo che dico subordinare alla legge la trasformazione di una Opera pia. Io divido completamente il criterio da cui son partiti Ministero e Commissione nel formulare l'articolo 60, ma vorrei in certo modo che il lavoro fosse diviso, affidando ai Corpi locali l'applicazione del primo caso contemplato nell'articolo 60 della Commissione, ed al potere legislativo l'esecuzione degli altri due casi, come si fa agli articoli 73 e 74. Un tal sistema sarebbe, me lo consenta l'onorevole relatore, carissimo amico mio, anche più conforme al nostro diritto pubblico.

Ed ecco ciò che riguarda la correttezza legislativa. Egli ha citato la legislazione romana, ma egli ha veduto che là si suppone che non possa trasformarsi una disposizione testamentaria se non quando una legge ne proibisca l'applicazione. Quindi la sapienza romana, che egli cita in favore del suo sistema, pare a me, che torni in favore del mio emendamento, cioè: che per limitare il diritto di testare occorre che il fine di una Opera pia sia mancato, o che una legge lo dichiari inesistente, o che lo vieti.

Non parliamo delle dottrine degli scrittori di diritto canonico, alle quali accenna la brillante relazione dell'onorevole Luchini, perchè, il mio amico me lo insegna, lo abbiamo studiato insieme, il diritto canonico è basato sul: " *Tu es Petrus et super hanc petram,* " con quel segue. Quindi, non è il caso di applicare la dottrina degli scrittori di diritto canonico ai ministri italiani e specialmente all'onorevole Crispi, il quale non è in odore di santità per i canonisti. Con quel sistema è logico che la volontà del sommo Pontefice si sostituisca al diritto, alla ragione sociale, alla volontà del testatore, poichè in cielo sarà sciolto o legato quel che il papa avrà sciolto o legato in terra.

Io dò termine a questo mie disadorne parole, le quali non avevano altro scopo che di spiegare il senso del mio emendamento, pregando l'onorevole Crispi e la Commissione a non volerlo respingere. Il mio emendamento in nulla osteggia i criteri che il disegno di legge si propone.

L'onorevole presidente del Consiglio, colla mente di statista, certamente considererà che il senti-

mento di carità non è patrimonio di alcun partito: è una virtù della nazione e quindi, con quanti maggiori voti uscirà dall'urna questa legge, con tanta maggiore efficacia, con tanta maggiore influenza sarà applicata, col concorso di tutte le forze vive della nazione.

Io conchiudo dichiarando che, qualunque sarà l'esito del mio emendamento, io, pur votando contro l'articolo 60 della Commissione, darò il mio voto a questa legge, la quale, non ostante le discutibili mende che potrà avere, è legge che all'immensa fortuna delle Opere pio darà assetto e prosperità, ed alla storia del Governo e del Parlamento nazionali, aggiungerà una pagina di riconoscenza scritta dalle classi povere d'Italia (*Bravo! Bene!*)

Presidente. L'onorevole Galli è presente?

(*Non è presente.*)

L'onorevole Galli, cui spetterebbe facoltà di parlare, non essendo presente perde la sua volta.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonacci.

Bonacci, della Commissione. Io non intendevo prendere a parlare su questo disegno di legge. Se l'ho domandata quando è venuto in discussione l'articolo 60, il quale, come ben disse oggi l'onorevole Luciani, è la disposizione più essenziale della legge, credetelo, non è già, perchè io pensi che del debolissimo ausilio della mia parola abbia bisogno l'egregio relatore, che con tanta dottrina e con tanta eloquenza sostiene le nostre proposte.

Ma mentre nella discussione generale tutti si affrettarono ad accettare il principio informatore della legge, e si riservarono soltanto di chiedere qualche modificazione che non alterasse le disposizioni essenziali...

Luchini Odoardo, relatore, Bravo!

Bonacci, della Commissione... la opposizione si è poi manifestata con inaspettata vivacità nella discussione degli articoli, ed obbliga noi della Commissione ad uscire dalla nostra riserva.

Io fui tentato a domandar di parlare, fin dal giorno in cui, a proposito della questione del concentramento, l'onorevole Chimirri fece appello alla coscienza della maggioranza della Commissione, ci ricordò l'importanza dell'argomento, e la grave nostra responsabilità, e ci fece pregustare le benedizioni delle moltitudini sofferenti e le loro maledizioni, secondo che buona o mala fosse la legge che uscirebbe dalle nostre deliberazioni.

Non ho potuto frenarmi ieri, quando ho udito la requisitoria che contro il Governo e contro la

Commissione pronunziò il mio amico, onorevole Costantini.

E di che non ci accusò l'onorevole Costantini? Egli ci accusò di offendere il diritto privato, di manomettere la proprietà, di calpestare la volontà dei fondatori, di sovvertire antiche istituzioni che onorano il nostro paese, di illuderci credendo di risolvere con un articolo di legge la gravissima questione della erogazione, e soprattutto di recar gravissimi ed irreparabili danni agli interessi delle classi sofferenti.

Davanti a queste accuse ho sentito e sento il bisogno di sostituire alla tacita adesione, al silenzio del voto, esplicite dichiarazioni.

E dirò innanzi tutto, che sento l'importanza dell'argomento, quanto possano sentirla l'onorevole Chimirri e l'onorevole Costantini; sento tutta la mia responsabilità, perchè, o signori, io non so separare la questione dell'ordinamento della beneficenza dal problema della redenzione economica e morale delle plebi, che più di ogni altro stimo degno dell'attenzione e delle cure dell'uomo politico.

Ebbene, conoscendo tutta l'importanza dell'argomento, e sentendo tutta la responsabilità che pesa su coloro che intorno ad esso sono chiamati a consultare e a provvedere, con sicura coscienza vi dico che la nostra proposta è buona, che nulla da essa hanno a temere, tutto hanno a sperare le classi sofferenti.

Dico di più: quello che noi proponiamo, a mio avviso, è il meno che si possa fare in questa materia.

E se il legislatore italiano non facesse quello che noi proponiamo, oh! allora sì che potrebbe essere giustamente accusato di mancare ai suoi doveri, e si meriterebbe quelle maledizioni delle quali parlava ieri l'altro l'onorevole Chimirri. (*Bravo!*)

Ma veniamo al subietto speciale dell'articolo 60, ed alle osservazioni dell'onorevole Costantini.

Una delle sue critiche fu questa: in questa disposizione il legislatore esce dalle sue naturali attribuzioni e invade quella dell'esecutore della legge, perchè ordina e fa cose che non possono convenientemente essere ordinate e fatte se non in base a notizie, che attualmente mancano al legislatore, e che egli non è in grado di procurarsi. L'articolo 23 della legge del 1862 stabiliva le condizioni necessarie per le trasformazioni degli istituti di beneficenza, commettendo l'applicazione del principio nei singoli casi al potere esecutivo. Nell'articolo 60 della nuova legge è lo stesso legisla-

tore che trasforma o converte un grande numero di istituti di beneficenza.

Ma non è così, onorevole Costantini. Esaminando attentamente l'articolo 60 della nuova legge, Ella vedrà che qui il legislatore fa precisamente quello che faceva già nell'articolo 23 della legge del 1862, stabilisce, cioè le condizioni della riforma degli istituti di beneficenza.

La formola è diversa: più larga quella della nuova legge. Vedremo poi se la nuova formola sia migliore dell'antica. Ma intanto è certo, che la disposizione dell'articolo 60 è generale, di massima, e che non discende a particolari applicazioni.

Vi è nel progetto una disposizione, quella dell'articolo 73, che discende all'applicazione della regola stabilita genericamente nell'articolo 60, e dichiara soggette a trasformazione o conversione alcune categorie di istituti di beneficenza.

Ma di questo articolo ci occuperemo quando verranno in discussione le disposizioni transitorie, e la Camera potrà liberamente approvarlo o respingerlo, anche dopo avere approvato l'articolo 60.

Non veggo perchè s'abbia ad anticipare quella discussione, e meno ancora perchè l'onorevole Costantini voglia opporre all'articolo 60 obiezioni e censure che potrebbe solo opporre all'articolo 73.

Così pure mi sembra qui fuori di luogo ciò che l'onorevole Costantini disse intorno alle forme ed ai procedimenti della conversione.

Di ciò sarà più opportuno parlare quando verranno in discussione gli articoli che determinano le forme ed i procedimenti della conversione.

Qui dobbiamo considerare unicamente le condizioni generali alle quali la legge nell'articolo 60 subordina la precettiva riforma degli istituti di beneficenza.

L'onorevole Costantini ha ragione quando osserva una profonda differenza tra l'articolo 23 dell'antica e l'articolo 60 della nuova legge; differenza che ha per fine e avrà per effetto una più ampia ed estesa riforma degli istituti di beneficenza.

E necessaria, utile, opportuna questa modificazione della legge?

Ecco la questione della quale dobbiamo occuparci.

L'articolo 23 della legge del 1862, come sapete, permetteva la conversione allora soltanto che fosse venuto a mancare il fine dell'ente.

Che questa formola fosse troppo ristretta, e

che bisognasse correggerla per allargare ed estendere l'opera della riforma, è dimostrato da un fatto incontrastabile, cioè dal poco cammino che, nonostante l'imperiosa ed urgente necessità, in questi ventisei o ventisette anni ha fatto la riforma delle Opere pie.

L'onorevole Chimirri, parlando sulla questione del concentramento, che ha molta affinità con questa della conversione, disse che lo stentato e lento progresso della riforma, piuttosto che dalla ristrettezza della definizione contenuta nell'articolo 23 della legge del 1862, dipendeva dai vizi del procedimento ordinato nella medesima legge per l'attuazione della riforma.

Ammetto che il procedimento sia stato uno degli ostacoli, ma non ammetto che sia stato il solo nè il principale degli ostacoli alla riforma degli istituti di beneficenza.

L'ostacolo principale, è vano negarlo, fu l'angusta definizione dell'articolo 23, per la quale molte volte il Consiglio di Stato, che vedeva la convenienza di una riforma, diede il parere negativo per non violare la legge.

E quante volte i Corpi locali, ai quali era riservata l'iniziativa della riforma, ne videro la convenienza e la necessità, ma si astennero dal domandarla, perchè considerarono che la loro domanda avrebbe incontrato un ostacolo insormontabile presso il Governo e presso il Consiglio di Stato nel divieto della legge!

Che cosa n'è avvenuto, o signori? Quali sono state le conseguenze pratiche di quella disposizione di legge?

N'è avvenuto che la beneficenza in Italia è rimasta stazionaria, si è cristallizzata, è oggi generalmente quello che era prima del 1860, non ha sentito il soffio della nuova civiltà, non ha adempito e non adempie al suo ufficio secondo le condizioni e i bisogni dei tempi nostri, non ha recato e non reca il contributo che avrebbe dovuto e dovrebbe recare al progresso del paese, è riuscita inefficace a combattere il pauperismo, inefficacissima a promuovere, o anche solo a coadiuvare, la grande opera dell'età nostra intenta a migliorare le condizioni economiche e morali delle classi lavoratrici, la grande opera che pure oggi dovrebbe costituire il fine essenziale della beneficenza.

A correggere questi mali è ordinata la presente legge, e specialmente la nuova formola che il Governo e la Commissione vi propongono di sostituire a quella dell'articolo 23 della legge del 1862; ed io ho piena fede, o signori, che questa nuova legge e l'ampia riforma, che ne conseguirà, degli

istituti di beneficenza, produrranno gli effetti desiderati.

Gl'istituti di beneficenza non vivranno più in quello stato di separazione, che li rendeva, se non ostili, estranei l'uno all'altro, e ne impediva la mutua assistenza e l'armonica cooperazione: cadranno le barriere che intercettarono sino ad ora ogni corrente di vita tra le antiche istituzioni e quelle create dal genio moderno: la beneficenza non più isolata, come per lo passato, ritroverà i suoi naturali legami con la civiltà, e diventerà uno dei principali coefficienti della vita e dei progressi morali ed economici del paese.

Dalla riforma di istituti, che nelle attuali loro condizioni non hanno più ragion d'essere, si otterranno capitali disponibili da applicarsi a nuove, più utili e più civili opere di beneficenza.

Pel tal modo si estenderà sempre più la beneficenza preventrice, che potrebbe dirsi anche redentrice, la beneficenza che ordina il soccorso in guisa da liberare il beneficiato dalla necessità di ulteriori soccorsi, e saranno esauditi i voti dei più chiari pubblicisti e dei più insigni statisti, tra i quali piacemi di rammentare Terenzio Mamiani, il cui disegno di legge per il riordinamento della beneficenza nello Stato Romano fu pubblicato dall'onorevole Costantini in appendice alla sua bella relazione sulle proposte della Commissione d'inchiesta, di che vivamente lo ringrazio.

E a coloro che s'impensieriscono delle conseguenze di questa riforma, io dico: nulla sarà sottratto alla beneficenza riparatrice o consolatrice, come si voglia chiamarla; nulla le sarà sottratto di ciò che le spetta, e solo la sua funzione sarà riordinata secondo lo spirito dei tempi, in guisa che talvolta non ne venga più danno che vantaggio all'economia del paese.

Ma il mio amico Costantini diceva: la formola è troppo larga, troppo vaga; essa apre il varco agli abusi dell'arbitrio.

Io, o signori, la credo precisa, circospetta e temperata, anche troppo.

Esaminiamola.

“ Le istituzioni di beneficenza alle quali sia venuto a mancare il fine, o che per il fine loro più non corrispondano ad un interesse delle classi povere, ai termini dell'articolo primo, o che sieno divenute superflue perchè altrimenti si provveda, sono soggette a trasformazione, e concentrate nella Congregazione di carità, salvo il disposto degli articoli 50 e 51.

“ Nella trasformazione dovrà tenersi conto delle necessità sociali, degli interessi durevoli delle

classi povere, e, per quanto è possibile, delle volontà dei fondatori. »

Tre dunque sono le categorie di istituzioni di beneficenza, delle quali questo articolo stabilisce la trasformazione, che deve operarsi col procedimento ordinato negli articoli seguenti.

La prima è quella delle istituzioni di beneficenza, alle quali sia venuto a mancare il fine. Questa è la formola della legge del 1862, sulla quale pertanto non può sorgere opposizione.

La seconda categoria è di quelle istituzioni di beneficenza, che per il fine loro più non corrispondano ad un interesse delle classi povere ai termini dell'articolo 1, che fu approvato senza contrasto.

Questa categoria è poco dissimile dalla prima; anzi può considerarsi come una semplice, ma necessaria, spiegazione della prima.

Può accadere che il fine di una istituzione materialmente non sia venuto meno, ma sia venuto meno moralmente, cioè in ordine al concetto della beneficenza ed alle condizioni presenti della società. Le rendite si potrebbero ancora di fatto erogare secondo la lettera delle tavole di fondazione; ma tale erogazione per le mutate condizioni della società non corrisponderebbe più all'istituto della beneficenza, nè allo spirito della fondazione che avea per fine la beneficenza.

Parmi che questo pensiero in altre parole sia espresso nell'emendamento dell'onorevole Chimirri. Laonde possiamo concludere che anche le istituzioni, le quali si trovino in queste condizioni, debbono esser convertite o trasformate.

La terza categoria è di quelle istituzioni che sieno divenute superflue perchè altrimenti si provveda.

E qui la difficoltà dovrebbe essere anche minore che per le altre categorie; imperocchè se vi è un'esuberanza di patrimonio consacrato ad una determinata forma di beneficenza, il superfluo deve necessariamente essere convertito in un'altra forma congenere di beneficenza, che difetti di mezzi.

La retta ragione vuole che agli istituti di beneficenza si applichi la massima, *quod superest date pauperibus*; e lo spirito della fondazione, lungi dall'imporre il lusso e lo sperpero nelle opere da esso indicate, esige solo che, provveduto convenientemente a quelle opere, tutto ciò che avanza sia destinato ad altre opere consimili.

La formola proposta dal Governo e dalla Commissione è dunque veramente precisa, circospetta e soprattutto temperata.

Potreste voi mantenere immutate le Opere pie per le quali sia venuto a mancare completamente il fine, come le fondazioni per i lebbrosi, e quelle per la liberazione degli schiavi?

Potreste voi disconoscere la necessità di riformare e convertire fondazioni, il fine delle quali non si sostiene più di fronte alle nuove leggi ed ai nuovi costumi, come gli ospizi per i pellegrini, le doti per monacazione, i sussidi ai carcerati?

Potreste voi negare che il superfluo di un istituto di beneficenza debba convertirsi in sussidio ed aumento di quelle opere di beneficenza che sono pur necessarie e scarseggiano di mezzi, nel caso, per esempio, di un Comune nel quale per certa e sicura esperienza sopravanzassero le rendite destinate al mantenimento ed alla educazione dei poveri ciechi, e mancassero assolutamente i fondi necessari al mantenimento ed alla educazione dei poveri sordo-muti?

L'onorevole Costantini disse che, approvato questo articolo di legge, si potrebbe facilmente giustificare la soppressione dell'ospedale di Santa Maria Nuova di Firenze.

Lo disse, ma non lo dimostrò; e se avesse dovuto dimostrarlo, non so come avrebbe potuto trarsi d'impaccio.

Nella discussione generale l'onorevole Bottini fece un eloquente confronto tra lo stato dei nostri ospedali, e quello che dovrebbe essere secondo i voti della scienza e l'esempio di altri paesi più avanzati del nostro in questa parte della civiltà.

Ebbene, iodico: approvate questa legge, e l'ospedale di Santa Maria Nuova di Firenze non correrà il pericolo temuto dall'onorevole Costantini, ma si troveranno bensì i fondi necessari a migliorare le condizioni di quello e degli altri nostri grandi ospedali, o a fondarne altri simili a quelli di Berlino, di Londra, di Edimburgo, che ci furono descritti dall'onorevole Bottini.

Non seguirò l'onorevole Costantini nell'apologia, ch'egli volle fare, delle amministrazioni delle Opere pie autonome. Questa parte delle sue osservazioni avrebbe potuto trovar luogo conveniente nella discussione degli articoli che riguardano l'amministrazione, la tutela, la vigilanza delle Opere pie, e la responsabilità dei loro amministratori.

Ma nella discussione dell'articolo 60, che riguarda la erogazione, mi pare poco o niente opportuna una nuova disputa sui meriti o sui demeriti degli amministratori designati dalle tavole di fondazione.

Non posso però lasciare senza risposta una osservazione del mio amico Costantini, che po-

trebbe avere qualche peso anche nella questione della erogazione.

Egli disse: il vecchio regime delle autonomie è stato censurato per aver lasciato dominare sulle Opere pie l'influenza del clero: prima di tutto bisognerebbe dimostrare che l'influenza del clero sia un male: e poi il fatto, che il regime delle autonomie abbia favorito l'influenza del clero, non è provato, è anzi escluso dai risultati dell'inchiesta, i quali dimostrano che in sei compartimenti non si verificarono offese alle leggi di soppressione e di conversione degli enti ecclesiastici del 1866 e del 1867, nè violazioni degli atti di fondazione per mantenere od aumentare abusivamente le spese di culto.

Per me il dubbio manifestato dall'onorevole Costantini non esiste, essendo ormai da una ben lunga esperienza dimostrato quanto sia stato e sia malefico e pernicioso l'influsso della Chiesa nella direzione della pubblica beneficenza.

E che questo influsso sia durato e duri all'ombra del regime autonomico delle Opere pie, è un fatto positivo, incontrastabile, e che non è punto smentito dalle cifre citate dall'onorevole Costantini.

Non nego che dal fatto dell'abusivo mantenimento o aumento delle spese di culto in onta alle leggi dello Stato e alle tavole di fondazione, si possa argomentare il dominio del clero e dello spirito clericale negli istituti di beneficenza di una regione.

Ma dalla mancanza o dalla esiguità di quegli abusi non è lecito dedurre, senz'altro, che gli istituti di beneficenza di una regione siano immuni dall'influsso del clero e dello spirito clericale, il cui dominio può benissimo conciliarsi con l'osservanza della legge e delle tavole di fondazione.

Per conoscere il vero stato delle cose circa la maggiore o minore soggezione della beneficenza ai principii, alle tendenze e agli uomini della Chiesa, bisognava indagare con quali criterii fosse ordinata la erogazione, e con quali norme si facessero le distribuzioni dei sussidi; se il soccorso conservasse la forma dell'elemosina, che umilia, degrada e immobilizza nella miseria il beneficiario, anzichè sollevarlo, redimerlo, abilitarlo a vivere del frutto del lavoro; se per accordare i soccorsi si considerassero soltanto la indigenza e la moralità dei concorrenti, ovvero si richiedessero anche professioni di fede e pratiche religiose.

Se a queste, che sono le impronte della beneficenza clericale, non avesse posto attenzione la Commissione d'inchiesta, converrebbe ricono-

scere che da questo lato l'opera sua sarebbe stata insufficiente e difettosa.

Ma secondo l'onorevole Costantini, noi abbiamo violato il diritto privato, al quale appartengono le Opere pie, noi abbiamo manomesso il diritto di proprietà, noi abbiamo offeso e calpestato le volontà dei fondatori. E qui a rinforzo dell'onorevole Costantini viene con le sue dotte ed erudite osservazioni l'onorevole Chimirri, il quale ha oggi sostanzialmente ripetuto sulla natura delle fondazioni ciò che ieri l'altro aveva detto l'onorevole Piacentini, invocando, anch'esso, l'autorità degli scrittori tedeschi.

Questi due egregi colleghi ragionando della natura giuridica delle fondazioni, hanno presentato alla Camera la opinione dottrinale che meglio si accomodava, non dirò alle loro tendenze, ma alla tesi che essi sostenevano, l'opinione, cioè, secondo la quale il soggetto delle fondazioni sarebbe la volontà dei fondatori.

Ossequentissimo alla dottrina dei tedeschi, io non posso ammettere che l'Italia debba ricorrere alla Germania per sapere che cosa debba pensare e risolvere sopra una questione di diritto.

L'Italia ha dato leggi al mondo, e nessun popolo può vantare un senso giuridico più sviluppato, più corretto, più sicuro di quello ond'è naturalmente dotato il popolo italiano.

Sicchè io credo che per ben decidere una questione di diritto pubblico o privato, anzichè andare ricercando gl'insegnamenti della dottrina straniera, noi dobbiamo semplicemente interrogare la nostra coscienza, che non può ingannarci.

E che ci dice la nostra coscienza sulla natura delle fondazioni?

Essa ci dice che la volontà dei fondatori è il principio, la prima radice delle fondazioni, le quali senza la volontà dei fondatori non sarebbero.

Ma le fondazioni hanno il carattere della perpetuità, e debbono continuamente, durante la loro vita, per secoli, corrispondere e servire al fine al quale sono ordinate.

Ora ditemi voi se tutto questo possa emanare e dipendere dalla volontà dei fondatori; ditemi se la volontà dei fondatori possa dare alle fondazioni la perpetuità e i provvedimenti efficaci a mantenerle sempre rispondenti al fine loro attratto verso alle mutabili condizioni della società.

L'uomo è troppo gracile e limitato per presumere tanto. Esso è impotente ad assicurare la perpetuità ai suoi ordinamenti, ed è ridicolo quando vuol dettare leggi ai secoli futuri. (*Bravo!*)

La perpetuità alle fondazioni, checchè dicano

i tedeschi, non ponno darla i fondatori, può darla solo lo Stato, che sopravvive all'uomo e alle generazioni.

Altrettanto dicasi delle forme e delle modalità necessariamente mutabili, per cui queste fondazioni si adattano alle mutabili condizioni della società. Anche questo esce dalla competenza dei fondatori ed entra in quella dello Stato.

Che cosa poteva sapere un uomo del 15° o del 16° secolo di quello che è il nostro paese nel secolo 19°?

E, se egli non si fosse limitato a lasciare il suo patrimonio per uno scopo di pubblica beneficenza, ma avesse altresì preteso, come qualche volta è accaduto, di stabilire per tutti i secoli venturi la forma, il modo di esecuzione della sua volontà, ma, Dio mio!, come si potrebbe sostenere che sia interdetto allo Stato di intervenire per modificare e correggere ciò che negli ordinamenti stabiliti dal fondatore sia diventato inattuabile o imperfetto e non più rispondente al fine delle stesse disposizioni del fondatore?

Le opere di pubblica beneficenza, onorevole Costantini, non appartengono al diritto privato; esse appartengono al diritto pubblico, perchè, come fondazioni, e fondazioni di pubblica utilità, sono ordinate al bene del popolo, appartengono al popolo, il quale ha il diritto di custodirle, di vigilarle, ed anche di riformarle per mezzo dei suoi legittimi rappresentanti, che sono i poteri dello Stato.

E non è neanche esatto, a mio avviso, quello che diceva oggi l'onorevole Chimirri, che, cioè, se per un lato queste istituzioni appartengono al diritto pubblico, per l'altro appartengono al diritto privato.

Dal diritto privato escono i beni dati alla beneficenza e sono ricevuti sotto la tutela del diritto pubblico nel momento della fondazione, come anticamente si diceva che le cose sacre dal momento della consacrazione erano sottratte al commercio.

Ma, diceva l'onorevole Chimirri, questi istituti provvedono a bisogni di un Comune o della frazione di un Comune, o di una classe di cittadini, e sotto tale aspetto essi appartengono al diritto privato.

Adagio!

Se la beneficenza è a pro di una famiglia, siamo nei termini del diritto privato. Ma se la beneficenza è a pro di un Comune, o della frazione di un Comune o di una classe di cittadini, ci troviamo nel campo del diritto pubblico, poichè

la classe de' cittadini, la frazione di un Comune, il Comune, sono collettività che formano parte integrante dell'economia dello Stato, e che hanno le loro legittime rappresentanze negli organi dello Stato.

Del resto anche nella cerchia del diritto privato, quando il bene pubblico lo ha richiesto, lo Stato non ha esitato punto a moderare gli eccessi della libertà individuale ed a rendere inefficaci le volontà dei testatori.

E basti a provarlo l'esempio dei fidecommessi, che il legislatore abolì non solo perchè costituivano un impedimento alla prosperità ed ai progressi economici del paese, ma anche perchè erano un oltraggio alla sana e retta ragione, la quale non può permettere all'uomo di estendere il suo impero al futuro che non gli appartiene, nè di vincolare per il più lontano avvenire i beni, che gli appartennero per un giorno.

La legge può permettergli, entro certi limiti, di scegliere il suo successore, non già di dar norme all'esercizio del diritto di proprietà, all'amministrazione, alla destinazione, alla trasmissione dei beni, dopo che essi sono usciti dal suo dominio e passati nel dominio di altri.

Questa pretesa ambiziosa ed assurda è stata giustamente proscritta dal legislatore.

La facoltà, che questa legge conferisce al Governo, di modificare nella forma della erogazione gl'istituti di pubblica beneficenza, dipende dai medesimi principii sui quali è fondata l'abolizione dei fidecommessi e la soppressione delle Corporazioni religiose e di altri enti ecclesiastici.

Ma vengo ad un'altra obiezione dell'onorevole Costantini, ribadita oggi con la sua facondia e con la sua dottrina dall'onorevole Chimirri.

Voi fate una cosa senza precedenti; nessuna legislazione offre l'esempio di ciò che voi tentate con questa legge.

Così diceva ieri l'onorevole Costantini, e ripeteva or'ora l'onorevole Chimirri.

Risponderò semplicemente e con tutto il rispetto che professo ai miei onorevoli contraddittori: il contrario di quello che essi dicevano è la verità.

Non vi è legislazione di popolo civile, che non ammetta quello che noi vogliamo con l'articolo 60 di questa legge.

L'onorevole Costantini disse che nemmeno la rivoluzione francese nei giorni delle sue massime audacie osò quello che noi proponiamo. La Convenzione, secondo l'onorevole Costantini, incamerò i beni delle Opere pie, ma rispettò le fondazioni.

Come possa parlarsi di rispetto delle fondazioni davanti all'atto della Convenzione, che avocò allo Stato tutti i beni delle Opere pie e dichiarò i soccorsi ai poveri debito nazionale, io veramente non so intendere.

Ma rassicuratevi; la nostra proposta non ha alcuna analogia con l'atto della Convenzione; essa non oltrepassa i termini dei provvedimenti che si trovano nelle legislazioni di tutti gli Stati più conservatori.

L'onorevole Costantini cominciò la sua dimostrazione molto dall'alto, citando nientemeno che una legge di Solone...

Crispi, presidente del Consiglio. Forse allora non c'erano le istituzioni di beneficenza.

Bonacci, della Commissione....Io sorrisi nell'udire quella citazione, e chiedo venia di quel sorriso, che però nulla aveva di offensivo per l'onorevole Costantini. Quella citazione mi ricordava l'arguta osservazione di un amico, il quale pretendeva che in quella legge di Solone fosse contemplato il Circolo della caccia, perchè veramente ivi si parla delle Associazioni ordinate a fini di utilità o di diletto comune, e, fra le altre, delle associazioni per la caccia.

La legge di Solone, che poi ritroviamo a Roma nel diritto decemvirale, concede a queste associazioni piena libertà di foggiate a loro piacere i proprii statuti, con una sola limitazione, *dum ne quid ex publica lege corrumpant*, purchè non turbino l'ordine pubblico e non offendano le leggi dello Stato.

Ma qui si tratta di associazioni costituite per un interesse privato degli associati, i quali hanno perciò, essi soli, il diritto di regolarle.

Noi siamo invece in un altro campo; noi stiamo discutendo di una legge sulle fondazioni ordinate a fini di pubblica utilità, la tutela delle quali non può essere affidata ai fondatori, che sono morti, e spetta necessariamente allo Stato, che sopravvive a tutti i fondatori, e che è il solo interprete autorevole, il solo custode legittimo della pubblica utilità.

L'onorevole Costantini dalle leggi della Grecia passò a quelle di Roma, e del diritto romano vi parlò pure a lungo l'onorevole Chimirri. Non ricorderò le leggi romane, che sono fedelmente riferite nell'accurata e dotta relazione dell'onorevole Luchini. Dico solo che esse parlano a favor nostro, e contraddicono apertamente alla tesi degli oppositori.

La dottrina delle leggi romane è questa; che il lascito fatto a favore della città non può essere modificato senza l'intervento della pubblica

autorità, e che questa può convertirne la destinazione, non solo per causa di necessità, come nel caso della impossibilità di eseguire letteralmente la volontà del disponente, ma anche per causa di semplice utilità.

Questo dice testualmente il frammento del libro 2 dei fideicommissi del giureconsulto VALENTE (*fr. 4 Dig. De administr. rerum ad civitat. pertinent.*), citato dall'onorevole Chimirri; questo formalmente dicono altri non pochi frammenti del Digesto (*fr. 16 Dig. De usu, et usufr. et reditu etc.*, *fr. 13 § 1 Dig. De pollicitat.* *fr. 7 pr. Dig. De oper. publ.*)

Ma l'onorevole Chimirri osserva: il giureconsulto VALENTE dice, *convertere citra Principis auctoritatem non licet*; noi siamo dunque già sotto l'impero, cioè nell'epoca della decadenza; non era così finchè durò la libera repubblica, ai bei tempi del diritto quiritario.

Io ho sempre inteso dire (i colleghi più dotti di me giudicheranno se io sia nell'errore), che l'antico diritto romano, quello appunto che appellasi diritto quiritario, fosse una legislazione rudimentale ed eminentemente aristocratica, nella quale troppo spesso le ragioni del vero e del giusto erano sacrificate al principio dell'autocrazia domestica del cittadino romano ed alla superstizione delle forme; ed ho pure sempre inteso dire, che più tardi l'equità, i principii del diritto naturale, la filosofia penetrarono nella giurisprudenza e nelle leggi, e profondamente le modificarono in meglio, sicchè nell'epoca imperiale il diritto romano pervenne all'apogeo del suo splendore.

Se questo è vero (ed io ritengo che verissimo sia), dobbiamo rallegrarci che le leggi, nelle quali è riconosciuto alla pubblica autorità il diritto di convertire ad altri fini più utili il legato fatto alla città per un fine determinato, appartengano ai tempi dell'impero, che sono i tempi classici della giurisprudenza romana.

E non è poi nemmeno esatto che al solo imperatore appartenesse il diritto di convertire ad altro fine di pubblica utilità il legato fatto alla città, e non è logico argomentarlo dalle parole, *citra Principis auctoritatem non licet*.

Lo stesso frammento del giureconsulto Valente, citato dall'onorevole Chimirri, attesta che quel potere apparteneva anche al Senato, e fu da esso esercitato, e se altrove parla dell'autorità del Principe, ne parla perchè il Principe era investito della pubblica autorità necessaria a legittimare l'atto, e non già perchè l'atto medesimo potesse attri-

buirsi soltanto all'arbitrio del dispotismo imperiale.

L'onorevole Chimirri si è meravigliato che nella Relazione dell'onorevole Luchini siano invocate le dottrine e la pratica della Chiesa romana, e che davanti alla Camera italiana si osi parlare del diritto canonico e perfino dei decreti del Concilio di Trento.

Io affronterò gli scherzi e gli scherai di coloro che si scandalizzano di queste citazioni, e dirò che il diritto canonico, come il diritto romano, ha governato il mondo, e che non è lecito disprezzare assolutamente e senza riserva tutta quanta questa secolare legislazione, la quale in non poche materie interpreta più fedelmente che le leggi romane non facessero, i precetti della legge naturale, sicchè alcune delle sue disposizioni sono state adottate dalle legislazioni moderne.

E dirò pure che fu e sarà sempre bello combattere gli avversari con le armi loro; e non è quindi a meravigliare che a noi piaccia dimostrare come l'articolo 60 della legge che stiamo discutendo, sia pienamente giustificato dalle costituzioni pontificie e dai decreti dei Concili.

La dottrina canonica, che noi invociamo, è molto più antica del Concilio Tridentino.

Per attribuire all'autorità ecclesiastica quel potere di convertire i lasciti, che *ab antico* spettava all'autorità civile, i canonisti avevano attinto per tempo alle leggi romane, ed avevano fondato la loro teorica sulla interpretazione di una costituzione di papa Clemente V, che comincia con le parole, *Quia contingit*, ed è inserita nel titolo, *De religiosis domibus*, delle Clementine.

E qual'è la teorica dei canonisti?

Essa è anche più esplicita ed ampia di quella delle leggi romane.

Quattro sono le ragioni per le quali l'autorità ecclesiastica può commutare la volontà dei disponenti a favore della causa pia, cioè la *necessità*, la *utilità*, la *pietà*, il *comodo* o il *minore incomodo*.

Vedete, o signori, quanto larga facoltà, secondo i canonisti, spetti all'autorità che sovrintende alle Opere pie, di riformarle anche nei loro fini, per provvedere all'interesse di coloro al bene dei quali sono ordinate le Opere pie, e per meglio adempiere nella sostanza la volontà dei fondatori.

Quindi noi con l'articolo 60 non facciamo che seguire la tradizione delle due legislazioni più universali che abbiano dominato sulla terra.

Veniamo al diritto moderno.

L'altro giorno l'onorevole Chimirri fece l'apo-

teosi dell'opera dei principi filantropi e riformatori del secolo passato, e rivendicò ad essi la secolarizzazione delle Opere pie, che, secondo lui, male si attribuiva l'onorevole Crispi, il quale però non disse che da questa legge cominciasse...

Crispi, presidente del Consiglio. Non l'ho detto.

Bonacci, della Commissione... la secolarizzazione delle Opere pie, disse bensì, e disse con ragione, che questa legge continua e compie l'opera della secolarizzazione delle Opere pie.

Crispi, presidente del Consiglio. Proprio così.

Bonacci, della Commissione. Che cosa fu la secolarizzazione delle Opere pie, intrapresa da alcuni principi nel secolo passato, e lodata dall'onore Chimirri?

Fu la rivendicazione, operata dal Potere civile, della giurisdizione sulle Opere pie, che era stata usurpata dalla Chiesa.

Ma questa rivendicazione fu fatta senza riserve e senza abbandono di alcuna di quelle facoltà, che anticamente appartenevano al Potere civile e poi erano state usurpate dalla Chiesa.

Tutto quello che si arrogava la Chiesa in questa materia, se lo arrogarono i principi dopo l'atto di emancipazione.

Sono notissimi i provvedimenti coi quali Pietro Leopoldo in Toscana si arrogò di diritto e di fatto il potere di riforma dei luoghi pii, che prima si attribuiva ed esercitava la Chiesa.

Altrettanto note sono le prammatiche di Carlo III e di Ferdinando IV, dettate da Bernardo Tanucci, con le quali il Potere civile nel reame delle Due Sicilie si attribuiva ed esercitava, rispetto al governo ed alla riforma delle Opere pie, quegli stessi diritti che prima la Chiesa si attribuiva ed esercitava.

Sarebbe strano che il principato civile non potesse far quello che potevano fare e fecero principi assoluti per il bene del popolo, e che in uno Stato costituzionale...

Crispi, presidente del Consiglio. Il Parlamento...

Bonacci, della Commissione... con un Parlamento ed un Governo, che sono emanazione del popolo, con tante guarentigie di divisione di poteri, di pubblicità, di discussione, non si potessero attuare quelle riforme e quei progressi che erano possibili sotto principi assoluti.

Voglio poi ricordare un precedente legislativo anche più prossimo, e di un paese, il cui esempio fu più volte opportunamente seguito dal legislatore italiano. Parlo della legge con la quale il Belgio nel 1864 ha ordinato e regolato le fondazioni per gli studi.

Le disposizioni di questa legge furono dichia-

rate applicabili anche alle fondazioni preesistenti, non ostante la contraria volontà dei fondatori, perchè così voleva il bene pubblico e il fine delle fondazioni armonizzato con le attuali condizioni della società.

Vi è su questa legge una splendida relazione del Bara, che io raccomando vivamente all'attenzione del mio amico Costantini.

Finalmente egli invocò a sostegno della sua tesi l'opinione di Marco Minghetti; opinione per me tanto autorevole, che io sarei molto impensierito, se fosse veramente dimostrato ciò che piacque affermare all'onorevole Costantini.

Se non che a me pare, in primo luogo, innegabile che il pensiero del Minghetti, espresso nella sua Relazione della legge del 1862, sia molto più ampio di quello che risulta dall'articolo 23 della medesima legge del 1862.

Imperocchè mentre questo articolo permette la riforma solo quando sia venuto a mancare il fine dell'Opera pia, il Minghetti nella Relazione dice chiaramente doversi la riforma permettere anche quando l'Opera pia così, com'è costituita, non corrisponda più alle condizioni ed ai bisogni del tempo.

Ma il Minghetti accettò poi la formula dell'articolo 23 della legge del 1862 e difese l'autonomia delle Opere pie, che è l'impronta caratteristica di quella legge.

Si; ma non conviene dimenticare il tempo nel quale fu fatta quella legge, nè le condizioni e i bisogni di quel tempo.

Mancavano assolutamente gli elementi per una riforma delle Opere pie. Era necessaria ed urgente una legge che regolasse in modo uniforme la beneficenza in tutto il nuovo regno.

Le idee dominanti in quel tempo contribuirono senza dubbio a far trionfare il sistema dell'autonomia e a fare restringere la definizione dei casi di riforma delle Opere pie, perchè allora regnava un eccessivo individualismo, era tuttora in credito la massima del lasciar fare e del lasciar passare, e nessuno metteva in dubbio che il miglior Governo fosse quello che meno governava.

Ma la pratica impossibilità di una riforma, e la urgente necessità di una legge unica sulla beneficenza, furono le cause principali per le quali fu adottato il regime dell'autonomia, che si risolveva nel mantenimento delle condizioni esistenti nelle varie parti d'Italia.

E a chi ha letto con attenzione la discussione di quella legge, non può essere sfuggito ciò che fu detto dagli oratori, dal relatore e dal Governo in

torno alla impossibilità di una riforma per mancanza di elementi di fatto, ed alla necessità di una legge unica sulla beneficenza, che provvedesse specialmente alla tutela e alla vigilanza, riservata all'avvenire la legge di riforma.

Del resto chi invoca l'opinione del Minghetti non deve dimenticare che quell'uomo aveva grande ingegno o vastissima coltura, sicchè doveva necessariamente esser progressivo. E il pensiero del Minghetti sulle funzioni e sui doveri dello Stato in questa ed in altre materie ai tempi nostri, male si andrebbe a ricercare nella sua opera sulle *relazioni fra l'economia politica, e la morale, e il diritto*, o nei suoi discorsi parlamentari del 1861 o del 1862; lo si dovrebbe invece ricercare nelle sue più recenti manifestazioni, nei suoi ultimi discorsi, nell'opuscolo sulla *legislazione sociale*, nella recensione delle *dottrine dello Spencer*, pubblicate negli ultimi anni della sua vita.

Se in tal guisa ricercaste il pensiero del Minghetti, voi vi convincereste che oggi egli combatterebbe con noi e contro di voi. (*Bravo! Bene!*)

Potrei opporre innumerevoli autorità a quelle invocate dai contraddittori, ma ne ricorderò due sole; l'una perchè è stata citata dall'onorevole Chimirri, l'altra perchè ne rappresenta molte.

L'onorevole Chimirri combattendo il concentramento delle Opere pie, citò l'opera di Lodovico Ricci intorno al riordinamento delle Opere pie nella città di Modena.

Lodovico Ricci, modenese, è una gloria italiana. Economista insigne del secolo passato, precursore di Malthus, vide, egli il primo, la legge del progresso della popolazione e le sue relazioni con lo sviluppo della ricchezza, con questo di più, che dalle sue speculazioni egli trasse conseguenze più umane e più pratiche di quelle che sembrano derivare dalla dottrina dell'economista inglese.

Sebbene io riconosca nell'onorevole Chimirri l'abitudine degli studi accurati e profondi, mi permetta di dirgli che questa volta egli si è fermato alle prime pagine del libro del Ricci, ove l'autore riferisce l'apologo del cronista Lancellotti, che tanto piacque all'onorevole Chimirri.

Ma sa l'onorevole Chimirri a chi alludeva il cronista Lancellotti parlando del nibbio che divora i pulcini?

Egli alludeva alla Curia Romana, o, per dirlo con le parole del cronista, ai *prepotenti romaneschi*, che erano il flagello delle Opere pie.

Ma prosegua l'onorevole Chimirri nella lettura

del libro del Ricci, e vi troverà ciò che gli conviene.

Vi troverà le idee di questo grande pensatore, sulla beneficenza, sui mali che l'affliggevano ai suoi tempi, non dissimili da quelli che l'affliggono al tempo nostro, sul migliore suo ordinamento, sui diritti dello Stato per riordinarla e riformarla.

Vi troverà questo pensiero ampiamente svolto e dimostrato, che la beneficenza ispirata e diretta dal solo sentimento religioso, o anche dalla sola morale individuale non sorretta e guidata dai criteri della sana politica, anzichè utile, è perniciosa alla società, perchè essa è la causa principale dell'aumento della miseria, o, come dice lo scrittore, fomenta l'ozio e la infingardaggine e moltiplica le torme dei miserabili e degli accattoni.

È vero che egli critica il soverchio accentramento delle Opere pie. Ma perchè?

Perchè una volta nella città di Modena erano state unificate tutte le Opere pie e ridotte ad una sola, che fu appellata la *Generale Opera pia*, ed un'altra volta era stata fatta una vera ecatombe di corporazioni e di pie fondazioni per erigere e dotare un nuovo grande ospedale.

Questi erano eccessi dannosi alla beneficenza, contro i quali protestava Lodovico Ricci, il quale per altro dimostra nella stessa opera come egli fosse favorevole ad un savio e bene ordinato concentramento delle Opere pie modenesi.

Ho già detto quali fossero i principii di Lodovico Ricci sull'ordinamento della beneficenza, ch'egli voleva sottratto al malsano influsso della religione e della morale individuale, e sottoposto alle ragioni della politica.

E la riforma, ch'egli propone, delle Opere pie di Modena, è interamente conforme a questi principii, e per sommi capi si riassume nella conversione degli istituti che per la improvvida forma della erogazione aumentano, anzichè diminuire, la miseria, nella erezione e nell'aumento di istituti, i quali promovendo il lavoro e l'attività industriale, combattono nelle sue radici la miseria, ed infine nel concentramento di tutte le Opere pie in tre fasci ed altrettante amministrazioni, quella del *Soccorso*, quella dell'*Ospedale* e quella del *Ritiro*.

Siccome poi per compiere questa riforma conveniva fare a fidanza con le disposizioni dei fondatori, l'autore non esita punto davanti a questa difficoltà, e dice al Principe, che emancipandosi dalla lettera delle fondazioni in ciò che sarebbe di ostacolo alla riforma, provvederà al bene del

popolo e adempirà meglio nella sostanza le volontà dei fondatori.

Compiange la cecità di coloro che in siffatta materia esageravano la importanza delle tavole di fondazione, e condanna le sottigliezze dei giurisperiti che con vane ed inutili distinzioni pretendevano determinare i casi nei quali si poteva, e i casi nei quali non si poteva derogare alla volontà dei fondatori. Egli si ride altamente di queste inezie, perchè, secondo lui, al Principe non può mai essere interdetto di far cosa utile al buon assetto della beneficenza, e richiesta dal bene del popolo.

Dunque lo scrittore citato dall'onorevole Chimirri, e che ha veramente una grande autorità nella materia, è pienamente favorevole alla disposizione che stiamo discutendo.

L'altra autorità, che invoco, e che, come dissi, ne rappresenta molte, è quella del Congresso internazionale di beneficenza, che si radunò a Milano nell'anno 1880.

Convennero a quel Congresso e presero parte alle discussioni ed alle deliberazioni, che intendo ricordare, gli uomini più competenti nella materia della beneficenza, non solo di ogni parte d'Italia, ma anche di tutti gli altri paesi del mondo civile.

Io non ricorderò le proposte, che furono fatte in quel Congresso, quanto alla conversione e alla trasformazione delle Opere pie; non dirò quali proposte arditissime facesse l'onorevole Florenzano in quel Congresso (*Interruzioni — Ilarità*) sotto un'ispirazione ben diversa da quella che pochi giorni fa lo spingeva a combattere il concentramento.

Florenzano. Domando facoltà di parlare per fatto personale.

Bonacci, della Commissione. Egli voleva che si facesse quasi un patrimonio comune dei beni di tutte le Opere pie, e che le rendite si erogassero negli usi più necessari o più utili. E a tal fine voleva che ogni anno si dovessero riunire tutti gli amministratori delle Opere pie alla presenza del prefetto, del procuratore del re e del questore (*Ilarità*) e, sotto la influenza di questi tre personaggi, dovesse determinarsi la erogazione delle rendite.

Sì, vi fu anche questa proposta, che però, mi affretto a dirlo, fu ritirata e non andò in votazione.

Ma io non parlo delle proposte, sibbene delle deliberazioni del Congresso, e le deliberazioni del Congresso sono queste:

“ Il Congresso riconosce che lo Stato debba avere ingerenza sull'*ordinamento* e sull'*indirizzo* della beneficenza. ”

« Il Congresso riconosce la necessità di agevolare la riforma e la trasformazione, in tutto o in parte, delle istituzioni caritative, ogni qualvolta sia venuto a mancare il fine pel quale furono istituite, da dedursi dal fatto che da un certo tempo non si è provveduto allo scopo ad esse fissato nelle tavole di fondazione, o sia constatato che l'Opera pia, provvedendovi, non risponde più alle esigenze della società ed ai bisogni del paese, oppure al fine non corrispondano gli statuti e l'amministrazione. »

Inoltre riconosceva: « ...la necessità che siano collegate il più possibile le varie istituzioni analoghe, e sia favorito il loro concentramento, salvo la distinzione del patrimonio. »

E questa sia una difesa postuma del concentramento, che è stato tanto contrastato.

Dunque il Congresso di beneficenza di Milano voleva l'allargamento della formola troppo angusta dell'articolo 23 della legge del 1862; voleva che, non solo per la mancanza del fine, ma anche pel fatto constatato che, adempiendosi al fine, non si provveda più alle esigenze della società ed ai bisogni del paese, si facesse luogo alla riforma.

Questo, e niente altro che questo, noi vi proponiamo.

E poichè la nostra proposta è precisa, cauta e temperata, è conforme alla sana tradizione delle legislazioni di tutti i popoli civili, è confortata dal suffragio e dalle raccomandazioni degli uomini più autorevoli nella materia, io ho piena fiducia che la Camera vorrà onorarla della sua approvazione. (*Bene! Bravo! — Molti deputati vanno a congratularsi con l'oratore.*)

Presidente. Questa discussione continuerà domani.

Comunicasi una interpellanza del deputato Pantano.

Presidente. Debbo comunicare alla Camera la seguente domanda d'interpellanza, dell'onorevole Pantano:

« Chiedo d'interpellare l'onorevole presidente del Consiglio, ministro dell'interno, relativamente ai recenti decreti con cui sono stati rimossi dal loro ufficio i sindaci di Umbertide e di Città di Castello. »

Prego l'onorevole presidente del Consiglio di dichiarare se e quando intenda rispondere a questa interpellanza.

Crispi, presidente del Consiglio. A questa interpellanza risponde abbastanza la relazione fatta da

me a Sua Maestà, quando presentai i decreti alla firma; quindi mi pare inutile un'altra mia risposta. Ma, se l'onorevole Pantano insiste risponderò a lui dopo che saranno svolte tutte le interpellanze già inserite nell'ordine del giorno.

Presidente. Onorevole Pantano, ha facoltà di parlare.

Pantano. Onorevole presidente, se avessi ritenuto che la relazione che precede i decreti fosse stata sufficiente commento all'atto stesso dell'onorevole Crispi, certo non avrei presentato la mia interpellanza. Sono quindi costretto ad insistere, sperando che questa interpellanza non sia troppo a lungo differita, perchè l'indole sua politica, le dà una certa importanza.

Presidente. Allora rimane inteso che l'interpellanza dell'onorevole Pantano si iscriverà nell'ordine del giorno, in seguito alle altre che vi furono già inserite, per deliberazione della Camera.

Cavaliere. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Cavaliere. Poichè l'onorevole ministro dei lavori pubblici è presente, mi permetto chiedergli se è disposto a rispondere subito alla interrogazione che gli rivolsi ieri.

Non avrei che due parole da dire.

Presidente. L'onorevole Cavaliere ha presentato la seguente interrogazione:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici sulla efficacia delle opere d'interclusione della rottura del Reno alla Cremona. »

Onorevole ministro, La prego di voler dichiarare se e quando intenda rispondere a questa interrogazione.

Finali, ministro dei lavori pubblici. Questa interrogazione si riferisce a un fatto molto spiacevole. Dopo essere stata annunciata dagli uffici delle due provincie interessate la presa della rotta, sopravvenne un guasto nell'argine della Cremona per modo che dovettero di nuovo essere ripigliati i lavori. Io fui sollecito di mandare sopra luogo un ispettore del genio civile, il quale non se ne è più allontanato.

Seppi poi fortunatamente che il danno non era grave come io temeva; e tutte le notizie che ho danno sicurezza che la rotta sia ormai del tutto ripresa, e che l'opera non tarderà ad essere consolidata.

Mi pare dunque che manchi la ragione della interrogazione. (*Si ride.*)

Presidente. Così è esaurita l'interrogazione dell'onorevole Cavaliere.

Cavalieri. L'onorevole ministro ha voluto precedermi nella risposta, e lo ringrazio, solo mi permetto di ricordargli...

Presidente. L'interrogazione non ammette replica, onorevole Cavalieri!

Cavalieri. ... di ricordargli che la rotta chiusa alle quattro si era riaperta alle otto. Perciò vorrei raccomandare al Governo che si preoccupasse della efficacia dei lavori d'interclusione. Mi limito a fare questa raccomandazione.

Del resto dopo la risposta dell'onorevole ministro non ho altro da aggiungere.

La seduta termina alle 6 10.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

1. Seguito della discussione intorno al disegno di legge: Sulle istituzioni pubbliche di beneficenza. (2)

Discussione dei disegni di legge:

2. Sul personale di pubblica sicurezza. (3)

3. Modificazioni alla circoscrizione giudiziaria e miglioramento degli stipendi della magistratura. (4)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI
Capo dell'ufficio di revisione.

Roma 1889. — Tip. della Camera dei Deputati
(Stabilimenti del Fibreno).

